

166^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 APRILE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1037) MILIO. – Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	(1066) MARTELLI. – Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari	
DISEGNI DI LEGGE		(1174) CAMPUS ed altri. – Norme in materia di concorsi universitari	
Seguito della discussione:		(1607) MANIS ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori:	
(255) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore		PERA (Forza Italia)	Pag. 6
(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo		LETTERA INVIATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULL'INTERVENTO DELLA FORZA MULTINAZIONALE	
(980) PERA ed altri. – Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori		PRESIDENTE	7
(1022) BERGONZI. – Riordino della docenza universitaria			

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607:**

MONTICONE (PPI), relatore ...	Pag. 8 e passim
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	8 e passim
CAMPUS (AN)	8 e passim
PERA (Forza Italia)	10 e passim
D'ONOFRIO (CCD)	12 e passim
* LORENZI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	13, 20, 29
BERTONI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	16
* MARRI (AN)	33
PETTINATO (Verdi-L'Ulivo)	34
* BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.)	39
BEVILACQUA (AN)	40, 42
Verifica del numero legale	42

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1997 ...

43

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione	Pag. 46
Nuova assegnazione	47

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento	47
-------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	47
---------------------------------	----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	48
--------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione	48
--------------------------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	49
----------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi, Cortiana, De Martino Francesco, De Martino Guido, Fanfani, Giorgianni, Gubert, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Mungari, Murineddu, Pizzinato, Rocchi, Rotelli, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, a Lubiana, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Bortolotto, Erroi, Gawronski e Visentin, a Seoul, per la 97^a Conferenza interparlamentare.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(255) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore*

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(980) PERA ed altri. – *Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori*

(1022) BERGONZI. – *Riordino della docenza universitaria*

(1037) MILIO. – *Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università*

(1066) MARTELLI. – *Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari*

(1174) CAMPUS ed altri. – *Norme in materia di concorsi universitari*

(1607) MANIS ed altri. – *Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.*(Nomina in ruolo)*

1. Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con la proposta di nomina in ruolo di uno di essi per ciascun posto indicato nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La proposta è comunicata a tutti i candidati i quali, entro i 30 giorni successivi, possono presentare una istanza motivata al rettore, che nomina un apposito comitato per il riesame, costituito secondo modalità stabilite con i regolamenti di cui all'articolo 1.

3. Il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione, entro i 30 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, il riesame della proposta, che viene confermata o modificata entro i 30 giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il rettore, verificata la legittimità degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto entro e non oltre 100 giorni dalla comunicazione di

cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dal Ministro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 2 e 3 e al comma 4 sostituire le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 2» con le altre: «dalla proposta di nomina di cui al comma 1».

3.172

GUBERT

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Il rettore approva gli atti e nomina il candidato vincitore.

3. Entro 30 giorni dal decreto di nomina di cui al comma 2, i candidati partecipanti alle procedure di valutazione possono presentare istanza motivata di riesame. Il rettore nomina un comitato per il riesame secondo le procedure ed i criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 1.

4. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione ai sensi dell'articolo 2 il riesame della valutazione che deve essere confermata o modificata a maggioranza assoluta entro 30 giorni dalla richiesta.».

3.200

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «costituito secondo modalità» fino alla fine del comma, con le altre: «composto da almeno tre professori ordinari del settore scientifico-disciplinare interessato, appartenenti ad atenei diversi da quelli dei componenti la commissione giudicatrice».

3.201

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le altre: «maggioranza dei tre quarti».

3.204

PASSIGLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «Qualora il comitato per il riesame ravvisi unanimemente l'esistenza di gravi irregolarità, esso propone al Rettore con giudizio motivato l'annullamento del concorso».

3.205

PASSIGLI

L'emendamento 3.172, presentato dal senatore Gubert, si intende illustrato.

Ricordo che gli emendamenti 3.201, 3.204 e 3.205 sono stati ritirati dal presentatore.

Invito i presentatori ad illustrare i rimanenti emendamenti.

PERA. Signora Presidente, l'emendamento 3.200, presentato a firma mia e del senatore D'Onofrio, praticamente intende sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 3 del testo unificato.

Il testo dell'articolo 3, così come ci viene presentato, prevede che le operazioni di valutazione dei candidati si concludono semplicemente con una proposta di nomina. Questa viene comunicata ai candidati, i quali, ove si ritengano insoddisfatti, hanno 30 giorni di tempo per presentare al rettore una sorta di ricorso, un'istanza motivata. Altri 30 giorni di tempo sono concessi al rettore per la nomina di un organo del riesame; ulteriori 100 giorni per verificare la legittimità degli atti. Se non vado errato, in totale, sono 160 giorni: un periodo piuttosto lungo.

A che cosa serve? Io credo che serva semplicemente ad aumentare, nei candidati che si ritengono (e che sono di fatto) esclusi, la voglia di avanzare il ricorso. Dal momento che la procedura di valutazione comparativa non si conclude con l'immediata approvazione degli atti da parte del rettore ma c'è una sospensione in attesa dei ricorsi, tutti gli esclusi – o la maggior parte di essi – avranno un interesse a ricorrere. Si può sempre sperare in qualcosa di meglio.

L'emendamento 3.200 recupera un articolo, contenuto nel disegno di legge presentato a mia firma, che va in senso completamente opposto. Cioè, quando l'organo che fa la valutazione comparativa dei candidati ha concluso i suoi lavori, e siccome si deve supporre che detta valutazione comparativa sia stata fatta correttamente e onestamente, il rettore ha titolo per nominare immediatamente i vincitori; salva la possibilità concessa agli esclusi, dopo la nomina, di ricorrere, certamente non in via giurisdizionale ma per motivi di merito scientifico, avanti al medesimo rettore il quale quindi ha la facoltà di istituire un comitato. Questo articolo, contenuto – ripeto – nel disegno di legge da me presentato, è stato preso, modificato e introdotto nel disegno di legge del Governo, ma gli è stato attribuito un significato diverso, ovvero, quello di una sorta di «raffreddamento». In altre parole, si è ritenuto che, laddove vi sia la possibilità di ricorrere sul merito in sede locale, vi sarà un minore numero di ricorsi per via giurisdizionale.

Il testo contenuto nel disegno di legge n. 980, da me presentato insieme ad altri colleghi, affermava che il comitato per il riesame doveva assicurare maggiori garanzie a coloro che erano stati esclusi.

Credo che per così come è attualmente formulato l'articolo 3 non si ottenga un effetto di raffreddamento, anzi si incentivi la voglia a ricorrere e si allunghino notevolmente le procedure. Ripeto che, se si tratta di 160 giorni, significa che qualunque facoltà, prima di procedere ad una nomina in ruolo, deve aspettare circa sei mesi e deve sempre iniziare tali procedure partendo dall'anno accademico precedente.

Domando allora se non sia il caso di sopprimere del tutto l'articolo 3 del testo al nostro esame, oppure di ritornare alla formulazione originaria. Ripeto che non ritengo, così come stabilito nell'attuale formulazione, che tale disposizione ottenga l'effetto desiderato, anzi, sicuramente renderà più burocratiche e più difficili le procedure e aumenterà la voglia di ricorrere di tutti, dal momento che le operazioni di valutazione dei candidati non si concludono con la nomina ma semplicemente con la proposta di nomina in ruolo.

Quindi, in questo caso, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a riflettere se non sia il caso di omettere completamente questa disposizione per evitare che le procedure per la nomina in ruolo diventino sempre meno flessibili, più complicate e più burocratiche.

Lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania sull'intervento della forza multinazionale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania ha inviato al presidente Mancino la seguente lettera di cui do lettura:

«Tirana, 9 aprile 1997

«Eccellenza,

in primo luogo vorrei esprimere la mia profonda gratitudine e quella del Governo di Riconciliazione Nazionale per l'approvazione, dopo un lungo e costruttivo dibattito di tutte le forze politiche rappresentate al Senato italiano che Lei presiede, del progetto di legge per l'invio del contingente italiano che è partecipe della Forza multinazionale, nell'applicazione della Risoluzione 1101 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ormai si sa che l'Italia assumerà il ruolo dirigente nella realizzazione degli obiettivi importanti affidati alla Missione militare multinazionale che verrà in Albania, e questo non è un caso, ma è il frutto dei rapporti tradizionali ed amichevoli tra i due popoli e degli sforzi dell'Italia e del suo Parlamento, presso gli organismi internazionali, per dare il loro contributo nella soluzione della crisi albanese.

Colgo l'occasione di assicurarLa per il supporto e la comprensione che troverà nel popolo e nel Governo albanese per il compimento di questa missione così importante ed umana per superare questa situazione difficile che sta attraversando l'Albania.

Con la piena fiducia che il Senato italiano, anche nel futuro, influenzerà positivamente l'ulteriore rafforzamento dei rapporti fra i due nostri Paesi e popoli, La prego, signor Presidente, di accettare l'assicurazione della mia più alta considerazione».

Bashkim FINO»

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607**

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

MONTICONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.172.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.200, vorrei far osservare che il comma 4 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione recita che «entro e non oltre 100 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2» – cioè alla proposta di nomina in ruolo avanzata dal rettore – il rettore, verificata la legittimità degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto, per cui sono questi i tempi per effettuare i vari adempimenti di ricorso all'apposito comitato per il riesame.

Quindi, non vi è una grande differenza rispetto a ciò che viene proposto con l'emendamento 3.200, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio. Comprendo che lo spirito è diverso; comunque, il mio parere è contrario perchè l'approvazione da parte del rettore degli atti della commissione e la nomina del candidato vincitore pone in essere un meccanismo che è difficile poi da risolvere a seguito del riesame da parte dell'apposito comitato.

Pertanto, lo ripeto, il mio parere è contrario.

Vorrei inoltre aggiungere la mia firma sull'emendamento 3.205.

PRESIDENTE. Devo far presente al relatore che gli emendamenti 3.201, 3.204 e 3.205 sono stati ritirati in altra fase procedurale; non è quindi possibile aggiungere ad alcuno di essi la propria firma.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere già espresso dal relatore, sottolineando, quanto all'emendamento 3.200, a firma dei senatori Pera e D'Onofrio, che se «il rettore approva gli atti», siamo in presenza di un atto amministrativo compiuto, come tale impugnabile in sede giurisdizionale; non appare pertanto opportuno mettere in concorrenza con quest'ultima un ricorso ad un comitato di riesame. Quanto ai tempi, come ha già detto il relatore, il tempo massimo della procedura prevista dal testo della Commissione è di 130 giorni: si tratta quindi di tempi notevolmente abbreviati rispetto a quelli ipotizzati dal senatore Pera.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signora Presidente, mi riferisco all'emendamento 3.205,

presentato dal senatore Passigli, al quale il relatore avrebbe chiesto di aggiungere la propria firma...

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Campus, ma ribadisco che tale emendamento risulta ritirato questa mattina e non è quindi più al nostro esame.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduto l'emendamento 3.172, presentato dal senatore Gubert.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Art. 4.

(Trasferimenti e chiamate)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e adeguate forme di pubblicità della procedura nonchè l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria.

2. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano altresì la chiamata di studiosi eminenti che occupino analoga posizione in università straniere.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

4.200

PERA, D'ONOFRIO

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «all'articolo 1», inserire le altre: «comma 2,».

4.300

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Centrale Tributaria in qualità di professori o docenti stabili».

4.101

RONCONI

Sopprimere il comma 2.

4.142 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERA. Signora Presidente, sulla questione dei trasferimenti, cui si riferisce l'emendamento 4.200, ho già svolto alcune osservazioni questa mattina, in relazione agli articoli precedenti. Ritengo che non sia necessaria – ma, ripeto, continuo a non avere spiegazioni a questo proposito – una procedura diversa per i trasferimenti rispetto a quella prevista per le semplici nomine in ruolo. Se un ateneo, infatti, è libero di ricoprire i posti che ha a disposizione, può farlo semplicemente chiedendo a tutti i candidati di presentare domanda, sia che siano già professori in una sede universitaria, sia che non lo siano ancora. Temo che il mantenimento di una disciplina a sè stante dei trasferimenti, rispetto alle normali nomine in ruolo privilegi soltanto i trasferimenti, e non le nomine di coloro che hanno vinto o si candidano a farlo per la prima volta.

MONTICONE, *relatore*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 4.300.

PRESIDENTE. Si dà per illustrato l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Ronconi.

CAMPUS. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 4.142.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.200 e 4.101.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 4.101 si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Mobilità dei docenti)

1. Fermo restando il requisito dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6, i professori, i ricercatori universitari e i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.200

D'ONOFRIO

Sopprimere l'articolo.

5.201

LORENZI, BRIGNONE

Sopprimere l'articolo.

5.202

MELUZZI, MANIS

Sopprimere l'articolo.

5.143

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo.

5.108

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «, i ricercatori universitari e i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche», con le altre: «e i ricercatori universitari».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.300

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» inserire le seguenti: «di trasferimento o».

5.206

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le altre: «nei 12 anni precedenti».

5.208

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «ovvero abbiano svolto attività di ricerca, ancorchè non in forma esclusiva».

5.109

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «almeno tre anni» inserire le seguenti: «consecutivi».

5.210

PASSIGLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, le critiche all'impostazione generale di questo provvedimento sono state esposte più volte. Questo è forse l'articolo più grave di tutti, quello che è stato definito della «deportazione». Vorrei soltanto leggerlo perchè il tempo che stiamo dedicando a questo provvedimento molto importante ci consente anche qualche momento di riflessione in più.

L'articolo 5 recita: «Fermo restando il requisito dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6,» – cioè il criterio in base al quale si entra in questa sorta di albo senza confini ed anche senza particolari diritti – «i professori, i ricercatori universitari e i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero». Questo è un punto centrale dell'intera filosofia del provvedimento, signora Presidente, onorevole Sottosegretario.

La logica del provvedimento e di questo articolo è di evitare una sorta di eccessiva localizzazione delle università, di tendenza dei docenti a non muoversi più dall'università di provenienza e quindi lo spirito che animerebbe questa disposizione è quello di vedere ancora nel professore universitario un ricercatore che abbia avuto una pluralità di esperienze di università in territori diversi, ma questa norma (d'altra parte continua ad essere la logica centralistica di un provvedimento che non lascia di fatto nulla all'autonomia delle università) persegue un obiettivo che può

essere contrastato da due motivazioni fondamentali. È nell'esperienza di chiunque abbia frequentato l'università l'eventualità che per talune discipline, per talune specializzazioni alcune università sono considerate le migliori e, in qualche caso, addirittura le uniche.

Nella mia esperienza ho girato poche università (Teramo, scienze politiche; scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli; originariamente giurisprudenza di Napoli e scienze politiche di Roma), ma non ho alcuna difficoltà a dire che la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli per moltissime discipline è la sola università degna di questo nome. Questa norma renderebbe impossibile ai ricercatori che si sono specializzati in quella università di svolgere la propria carriera universitaria nelle rispettive discipline, a meno che non abbiano insegnato per tre anni in altre università. Si tratta di una norma priva di senso per questo tipo di ricercatori.

Vi sono altri segmenti di ricerca che sono iperspecializzati in alcune parti del territorio e in alcune università; gli sventurati che abbiano avuto l'idea di scegliere quelle università per cominciare la carriera si troverebbero impediti nella prosecuzione di carriera perchè se non sono stati tre anni in altro ateneo non possono partecipare.

Allora, più che la difficoltà della norma in sè, si tratta della difficoltà di un criterio generale uniforme che per alcuni aspetti è da condividere (quello di favorire il movimento in più università dei docenti), per altri aspetti è paradossale. Ma è paradossale un po' tutta l'impalcatura di questo disegno di legge.

Quindi, ringrazio per la cortesia che la Presidente e il Sottosegretario hanno avuto nell'ascoltare questa mia proposta di emendamento che tende ad evitare le situazioni paradossali che si verificheranno e che hanno rappresentato uno dei motivi di rivolta generalizzata dell'università italiana nei confronti del disegno di legge originario del Governo. La norma che è al nostro esame è appena attenuata rispetto alla rigidità della norma originaria che impediva in assoluto la possibilità di partecipare a concorsi universitari per coloro i quali provenissero dalla medesima università. (*Commenti del senatore Bertoni*). Ritengo che alla Camera la norma continuerà ad essere ulteriormente ampliata fino a perdere il significato originario.

Se potessimo fare questo lavoro al Senato, anzichè costringere i colleghi della Camera a ricevere falangi di docenti arrabbiati e a modificare la norma per rinviarla al Senato in termini più saggi, renderemmo un servizio anche alla logica del sistema bicamerale.

Queste sono le ragioni per le quali chiedo l'abrogazione dell'articolo 5, in uno spirito di maggiore libertà per i singoli atenei. Questo è il principio alla base del mio emendamento.

LORENZI. Signora Presidente, l'emendamento 5.201 è identico all'emendamento 5.200 appena illustrato dal senatore D'Onofrio.

Vorrei approfittare del tempo a mia disposizione per svolgere alcune considerazioni in riferimento all'emendamento 2.106 che è stato approvato questa mattina con il parere favorevole del Governo. Questo emendamento fa slittare dal 40 per cento ai tre quinti il numero dei pro-

fessori di ruolo di altre università che effettuano la valutazione comparativa dei candidati.

L'articolo 5 affronta un analogo argomento, nel senso che possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo i professori e ricercatori che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto per almeno tre anni in altro ateneo.

Tramite un banale ragionamento matematico posso calcolare facilmente che rimangono due quinti di professori interni (con riferimento all'articolo 2), i quali, secondo l'articolo 5, devono aver probabilmente prestato servizio per almeno tre anni in altro ateneo.

Posso anche sbagliarmi in proposito e in tal caso mi farebbe piacere che il mio ragionamento venisse corretto.

A questo punto, riducendo a due quinti soltanto i docenti interni ma col probabile sovrappeso dei tre anni in altro ateneo, diminuiamo sempre più la possibilità di utilizzo dei professori realmente considerabili appartenenti a quell'ateneo per lo svolgimento dei concorsi.

Perciò penso che l'unica soluzione possibile, avendo già intrapreso una strada, sia quella della soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.202 si dà per illustrato.

CAMPUS. Ritengo che l'articolo in esame sia assolutamente «liberticida». Se a questo aggiungiamo l'emendamento 5.300 presentato dal relatore, che vuole ripristinare il testo originario che è stato modificato dalla Commissione, la mia opinione in proposito non può essere che quella di sopprimere globalmente l'articolo 5 e di trovare, come ho già detto varie volte, delle norme premiali per poter facilitare la mobilità all'interno delle università, e non delle norme coercitive della libertà individuale.

MONTICONE, *relatore*. L'emendamento 5.300 ha l'intendimento di ripristinare, come appena detto dal collega Campus, il testo come era stato inizialmente esaminato dalla Commissione perchè prevedere anche i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche tra coloro che devono avere i requisiti per la mobilità ovvero per la non mobilità costituisce una complicazione molto grave. Certamente verrebbe incontro ad alcuni problemi soprattutto delle facoltà e dei primariati di medicina, ma creerebbe una complicazione notevole al provvedimento. Per questo motivo ritengo di dover proporre la soppressione del riferimento ai candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.

Consequentemente, propongo di sopprimere una parte del comma 2 dell'articolo 11, ma non l'intero ultimo periodo, così come è scritto nell'emendamento, bensì alcune parole di esso che mi riservo di specificare, se possibile, al momento della votazione dell'articolo 11.

PERA. Signora Presidente, nel fascicolo degli emendamenti non vedo associato il mio nome ad alcuno degli emendamenti tendenti a sopprimere l'intero articolo. Penso che ciò debba essere attribuito

ad un refuso e chiedo pertanto che il mio nome sia aggiunto all'emendamento 5.200.

La ragione della mia adesione alla proposta di soppressione dell'articolo ed anche della presentazione, in subordine, dell'emendamento 5.206 è che a me pare che dietro questo articolo si celi un presupposto del localismo, cioè del vizio, come ha illustrato anche il collega D'Onofrio. Si ritiene infatti che, lasciati a se stessi, liberi e considerati autonomi, i professori universitari avrebbero tutti la tendenza a favorire i loro amici, ma soprattutto gli allievi locali.

BERTONI. Così è.

PERA. Questo articolo vuol fare diventare virtuosi coloro che si presuppone essere viziosi per natura! Non c'è male, perchè tutti sanno cosa succede quando si vuole rendere virtuosi gli uomini per legge.

In secondo luogo, signor Sottosegretario, anche a voler rendere gli uomini virtuosi per legge, non si può pensare di ottenere un simile risultato con questo articolo per il semplice fatto che esso incentiva manifestamente i favori di scambio. Infatti, se un professore o un gruppo di professori sono viziosi nel loro ateneo e vogliono – perchè viziosi – privilegiare i propri allievi, essendo questo impedito dall'articolo 5, chiederanno ad altrettanto viziosi colleghi dell'ateneo vicino di prendere loro in carico l'allievo, amico prediletto per un certo numero di anni – tre – e gli amici, colleghi del vicino ateneo faranno altrettanto. Ci sarà così uno scambio fra le due facoltà: un vizioso professore di Napoli chiederà ad uno di Salerno di tenergli per tre anni un allievo amico e farà lo stesso con l'allievo del professore di Salerno; passati i tre anni ognuno riavrà l'allievo che voleva.

In terzo luogo, a me pare che con questo articolo si voglia manifestamente punire la ricerca. Supponiamo che nel dipartimento di una università sia stato allevato un bravo ricercatore: tutti sanno quanto costa in termini di energie, di didattica ed anche in termini finanziari creare un bravo ricercatore. Supponiamo che si crei la disponibilità di un accesso all'incarico di professore associato per questo ricercatore veramente bravo, dato che nel frattempo è riuscito a conseguire l'abilitazione nazionale. Ebbene l'università, la facoltà, il dipartimento che abbiano investito per anni in quel bravo giovane non potranno associarlo, se non trovano un altro ateneo disposto a prenderselo per un po' di tempo. Questo a me sembra un modo per punire coloro che ottengono i migliori risultati. Se si investe per creare bravi ricercatori, non si può, nel momento in cui sono diventati veramente bravi ed hanno conseguito il «certificato di bravura» costituito dall'abilitazione scientifica nazionale, esportarli o tenerli in «spurgo», presso un altro ateneo per un certo numero di anni, passati i quali potranno tornare indietro.

Da ultimo, mi pare che dietro l'articolo 5 ci sia, di nuovo, una scarsa fiducia nell'autonomia universitaria. Continuo a dire quanto ho affermato questa mattina: nell'autonomia o ci si crede o non ci si crede; lasciare gli individui liberi ma non troppo oppure lasciarli liberi di fare, ma dandogli indicazioni di come possono far meglio, mi sembra con-

traddittorio. Quindi, mi augurerei che questo emendamento, che realizza una vera e propria «deportazione di massa», soprattutto di giovani, e che non è ben visto certamente dal mondo accademico sia ritirato e che comunque sia respinto dall'Aula, poichè avrebbe effetti perversi sulla ricerca scientifica universitaria.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.109, presentato dal senatore Gubert, si intende illustrato.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signora Presidente, innanzi tutto, contrariamente a ciò che ritiene il professor Pera, ritengo che le leggi possono insegnare la virtù, purchè ci sia disponibilità ad osservarle. Purtroppo in un paese di disobbedienti cronici alla legge, di cui vi sono illustri esempi in alcuni degli schieramenti politici, ciò non avviene con la frequenza necessaria.

Fatta questa premessa, vorrei spendere una parola da profano dell'università sugli emendamenti che riguardano la soppressione dell'articolo 5. Nel testo iniziale era previsto, a mio avviso giustamente, che non si potesse fare carriera universitaria passando da ricercatore ad associato e da associato ad ordinario, nella stessa università. La ragione era ovvia ed era proprio quella enunciata con tanta evidenza dal professor Pera e prima di lui dal collega D'Onofrio (degli specialisti in materia; chissà quanti passaggi del genere hanno fatto nella loro vita universitaria): lasciando ferma l'autonomia universitaria si tendeva cioè ad evitare che i corpi accademici e le varie università, ferma la necessità che l'accesso ai posti universitari dev'essere lasciato alla comunità scientifica e alle sue libere e trasparenti determinazioni, cercassero di favorire coloro che, nati come «pulcini» in quella determinata università, ivi erano cresciuti, passando da dottori di ricerca a professori di ruolo sempre nel medesimo ateneo.

Quando fu presentato il progetto Berlinguer, che prevedeva l'impossibilità che ciò avvenisse, avendo molti amici nell'università, registrai una levata di scudi degli associati, specialmente delle facoltà di medicina, i quali si vedevano tolta questa certezza che avevano di vincere il concorso a professore ordinario qualora l'avessero fatto nell'università in cui operavano come associati. La Commissione, saggiamente, con la prudenza che giustamente deve distinguere il Parlamento, ha modificato tale norma – che forse era drastica ma secondo me costituiva un utile correttivo alla regola secondo la quale dev'essere la comunità scientifica a scegliere coloro che fanno carriera nell'università –, ha avuto prudenza, però ha previsto una condizione: chi vuole passare da ricercatore a professore associato, a professore universitario deve aver effettuato perlomeno tre anni, che non mi sembrano un periodo eccessivo, in un altro ateneo. Non c'è possibilità di «scampo», perlomeno l'iter è più difficile.

Professor Pera, se lei pensa che le leggi non creano virtù, che gli uomini sono viziosi per natura, diventa certamente più difficile effettuare lo scambio che lei ipotizza. Piuttosto che dare il posto a colui che è stato sempre nella stessa università si ha la possibilità di mettere a concorso un posto al quale può aver accesso un professore, non necessariamente di quell'università, che deve aver prestato servizio anche in un'altra università, avendo in questo modo anche arricchito, a mio parere, la sua esperienza professionale ed accademica.

Sono quindi fermamente contrario alla soppressione di questa norma introdotta dalla Commissione e favorevole all'emendamento proposto dal relatore, il quale giustamente esclude i dipendenti pubblici giacchè la loro è una posizione del tutto particolare. Sarei stato favorevole anche all'emendamento 5.210 del senatore Passigli che prevede che i tre anni debbono essere consecutivi ed essersi consumati nei dodici anni precedenti. (*Congratulazioni del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne naturalmente quello presentato da me. Vorrei spiegare ai colleghi la ragione della mia contrarietà poichè vale la pena spendere qualche parola, in aggiunta a quanto detto ora dal collega Bertoni, su alcune affermazioni fatte questa sera nei confronti dei professori universitari che mi sono sembrate eccessive.

Sono d'accordo sul fatto che non si possa imporre una moralità per legge; tuttavia, come già dissi nel completare la mia relazione orale, occorre porre le condizioni perchè la moralità possa emergere ed io ho fiducia che proprio l'autonomia universitaria possa far emergere quella moralità che è certamente insita nella stragrande maggioranza dei docenti universitari.

Metterei quindi in positivo il senso dell'articolo 5, cioè la necessità della mobilità. Infatti un giovane che si avvia alla docenza universitaria, pur se risiede in una grande università che ha la miglior qualità accademica e di ricerca, trarrà sempre giovamento dal fare un'esperienza in un'università diversa, magari più piccola, magari meno qualificata ma che ha una ricchezza umana ed anche una provocazione da parte degli studenti assolutamente necessarie. Personalmente ricordo con grande entusiasmo, provenendo io dall'università La Sapienza di Roma dove ero stato quasi vent'anni come assistente, la mia esperienza in due piccole università italiane, in particolare in una siciliana in cui ho veramente scoperto meglio il mondo degli studenti, anche per la maggiore vivibilità della realtà della comunità universitaria. Metterei quindi in positivo questi aspetti, così come il fatto che una tale esperienza può essere compiuta anche in università straniere, al di fuori del mondo accademico italiano. Andando verso l'Europa mi sembra necessario stimolare la mobilità dei docenti universitari.

Infine l'articolo 5 va letto in correlazione all'articolo 11, che reca norme transitorie. In quest'ultimo articolo si salvaguardano i diritti e le

situazioni già presenti in coloro che oggi insegnano. Infatti si danno quattro anni di tempo perchè il criterio della mobilità entri a regime; quindi coloro che sono attualmente in servizio hanno la possibilità di conseguire l'abilitazione e di partecipare al bando di concorso dell'ateneo locale entro quattro anni, coloro che non riescono a farlo entro questo termine evidentemente ancora non hanno quei titoli scientifici e quell'esperienza necessari per procedere nella carriera universitaria.

Ribadisco pertanto il mio parere contrario agli emendamenti con queste avvertenze che ho ritenuto opportuno fare.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

Mi si consenta soltanto di sottolineare come da parte dei senatori intervenuti che hanno proposto la soppressione dell'articolo sia stata data una lettura di esso che è assolutamente incompatibile con il testo. Si dovrebbe avere coraggio di dire che in quest'Aula si teorizza che un ricercatore o un professore universitario svolga tutta la propria carriera nel medesimo ateneo.

Questa norma è stata profondamente riscritta dal comitato ristretto e dalla Commissione, ma si continua a trattarne come se tale riscrittura non fosse avvenuta. La norma dice semplicemente che per accedere nel ruolo dell'università in cui si presta servizio occorre avere nel proprio *curriculum* il requisito di un periodo di tre anni (non un decennio!) di esperienza scientifica o didattica o, ancor meglio, scientifica e didattica in un altro ateneo.

Non vedo dove stia il carattere liberticida di questa norma. Posso assicurare al senatore D'Onofrio che, pure in presenza di una discussione aperta (come per tutte le norme e soprattutto in materia di concorsi universitari), non abbiamo sentore della rivolta negli Atenei cui egli ha fatto cenno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200, identico agli emendamenti 5.201, 5.202, 5.143 e 5.108.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signora Presidente, per rifarmi a quanto detto da altri colleghi e, in replica, dal rappresentante del Governo e dal relatore, è verissimo – lo abbiamo ascoltato già nel prologo alla discussione generale svolto dal Ministro – che la mobilità è una garanzia, un di più utilissimo per la qualificazione scientifica, e quindi nessuno di noi, signor rappresentante del Governo, è per il localismo. Diciamo – e lo ripeto – che la mobilità deve essere incentivata, non obbligata attraverso un *di-ktat* illiberale. E capisco anche la difficoltà del relatore e del Governo nel volerci mostrare una faccia positiva della medaglia che però la medaglia non ha, da qualunque lato la si guardi.

Mi limito a tre brevissime considerazioni. Anzitutto, come ha già detto il collega Pera, questa norma, così com'è, servirà solo a favorire i grossi gruppi universitari che controllano più sedi, perchè potranno spostare, spostandoli come pedine sulla scacchiera, i loro professori associati o ricercatori per gabbare le norme.

Dico di più. Come è stato ricordato dal relatore, per le facoltà di medicina e per altre facoltà scientifiche questa sarà una norma dirompente; perchè, con l'emendamento proposto dal relatore, che limita solo ai ricercatori e ai professori associati la possibilità di concorrere alla valutazione per la nomina in ruolo nella stessa sede, saranno avvantaggiati, ad esempio, i tecnici laureati. Sono fra i primi a riconoscere che quella dei tecnici laureati è una figura ambigua dell'università e mi sono battuto, insieme a tanti altri – lo sapete – perchè tale figura scompaia e siano tutti inquadrati nel ruolo dei ricercatori. Però per il momento i tecnici laureati esistono e questa norma può consentire loro di partecipare ad un concorso nella propria sede senza che mai si siano mossi, mentre un ricercatore o un professore associato verranno penalizzati. Questo vale per gli assistenti ospedalieri, per i borsisti e per tante altre figure che lavorano a pari titolo all'interno delle strutture mediche e in altre facoltà scientifiche: essi si troveranno avvantaggiati rispetto a chi nell'università, per carica istituzionale, devolve tutto il suo lavoro, cioè i ricercatori e i professori associati.

Per quanto riguarda ciò che diceva il rappresentante del Governo, che il periodo di tre anni non rappresenta un grosso problema, dico che «potrebbe» essere così. Si potrebbe ipotizzare che un candidato, prima di partecipare ad un concorso, si sposti per tre anni in altra sede: sarebbe vero se non esistesse il problema del *budget*. Quali facoltà chiameranno i ricercatori o i professori associati per consentire loro di compiere questo periodo, sacrificando una parte del *budget* a loro disposizione? Quindi, tale regola non si potrà applicare se non in sede di concorso, e cioè nella valutazione comparativa per la nomina in ruolo. Questa è la realtà!

È inutile affermare che tre anni in una vita non sono nulla, perchè sarà proprio al momento del concorso che scatterà questa regola, perchè purtroppo i trasferimenti non sono incentivati. Un mio emendamento che invece tendeva ad incentivare trasferimenti ha ricevuto il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Ritengo quindi che in questa fase non si possa far altro che sopprimere l'articolo 5 e trovare una disposizione più idonea per incentivare la mobilità dei docenti, invece di mantenere in piedi un articolo che in effetti colpirà solo ed unicamente determinati soggetti.

Anche se vi è una moratoria di quattro anni, ciò non significa assolutamente nulla, perchè proprio in questo modo creeremmo figli e figliastri: i fortunati che riusciranno a fare un concorso in questi quattro anni e gli sfortunati che non riusciranno a farlo. Stiamo facendo passare una norma liberticida – perchè questa è la realtà – a fin di bene (sono d'accordo con voi), perchè la mobilità è sicuramente un bene per l'università, però il mezzo con cui ci arriviamo è assolutamente sbagliato.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signora Presidente, riprendo un'osservazione del collega Bertoni.

Senatore Bertoni, io non considero i professori universitari più viziosi degli appartenenti ad altre categorie professionali, ad esempio, non li considero più viziosi dei magistrati, dei pubblici ministeri che talvolta hanno anch'essi i loro problemi.

Io invece fido e confido nella virtù degli individui e ritengo che operino e che possano operare a fin di bene. In ogni caso, – proponendo di sopprimere l'articolo 5 – concedo ad essi, individui liberi, la possibilità di errare: male fa quello Stato che intende legiferare per evitare di far commettere errori agli individui.

D'altro canto, se si ritiene che si tratti veramente di una norma giusta, in quanto deve eliminare il fenomeno del localismo, vizi locali, allora perchè prorogare l'entrata in vigore di questa norma per quattro anni? (*Commenti del senatore Bertoni*). Abbiamo forse quattro anni di licenza gratuita di peccare? Ci dobbiamo tutti affrettare per peccare in quattro anni perchè dopo non sarà più possibile?

Vi è un modo – e lo ricordava poc'anzi il senatore Campus – se vogliamo veramente premiare coloro che fanno bene e punire coloro che fanno male, vi è un modo molto semplice: si dia la possibilità agli atenei, ai dipartimenti e alle facoltà di chiamare chi credono, interni o esterni, e si introduca un sistema di valutazione nazionale degli atenei; sulla base di tale sistema si potranno punire coloro che avranno fatto male, indipendentemente se avranno chiamati gli interni o gli esterni, oppure premiare coloro che avranno fatto bene. Questo sarebbe veramente un modo liberale e democratico di procedere!

Lo Stato – che in questo caso eroga e finanzia l'università – deve essere uno Stato che concede alle università la loro massima libertà, ma che le avverte dicendo loro: guardate che, se questa libertà la usate realmente, io Stato, con la leva del finanziamento e del trasferimento di risorse vi punisco.

Non vi deve essere però uno Stato che, prevedendo che le università faranno un cattivo uso della loro libertà, impedisce loro di peccare fin dall'inizio, salvo – lo ripeto – la licenza (e affrettiamoci tutti quanti) di essere viziosi per i prossimi quattro anni.

Per queste ragioni, insisto nella soppressione dell'articolo 5.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signora Presidente, credo di non essere stato abbastanza chiaro nel mio precedente intervento. In poche parole, questa mattina è stata approvata una norma in cui si prevede che la commissione esaminatrice dei concorrenti sia composta per tre quinti da professori uni-

versitari provenienti da altre università. Potrebbe benissimo accadere che nei tre anni di servizio che si richiede di prestare in altre università, si sia stati sotto a quei professori universitari che poi, per tre quinti, effettuano il giudizio di concorso universitario vero e proprio.

In poche parole, questo potrebbe essere un marchingegno per cercare di mantenere quel rapporto interpersonale che in qualche modo questo tipo di provvedimento vorrebbe invece andare a colpire.

Mi stupisco, quindi, che si continui a non prendere atto che è ritenuto sufficiente l'emendamento approvato questa mattina, per garantire un giudizio di obiettività che va molto al di là dell'esigenza che invece viene qui richiesta, quella di aver prestato servizio per tre anni presso altro ateneo.

Mi sembra anche strano che il relatore ricordi (immagino sia così!) quanto mi ero premesso di proporre in Commissione sulla possibilità di trasformare in titolo positivo (che, in quanto tale, attribuisca un certo punteggio) questa prestazione di servizio in altro ateneo. Ma poi, all'atto pratico, cosa se ne è fatto? Ricordo che il sottosegretario Guerzoni (che parla sempre al telefono quando io intervengo) in quella circostanza si associò ed espresse parere favorevole a questo tipo di impostazione, ma non se ne è fatto assolutamente nulla! È inutile esprimere approvazioni verbali, ma fini a se stesse su un titolo da poter aggiungere nel senso del merito, quando poi in realtà tutto questo non si fa!

Ribadisco, quindi, la contrarietà all'ostinazione del Governo e del relatore nel voler mantenere assolutamente questo articolo e confermo ulteriormente che il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente è a favore della soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dal senatore D'Onofrio, identico agli emendamenti 5.201, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone, 5.202, presentato dai senatori Meluzzi e Manis, 5.143, presentato dal senatore Campus e da altri senatori e 5.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento 5.300, sull'ultima parte della quale il proponente ha preannunciato una riformulazione.

MONTICONE, *relatore*. Signora Presidente, volevo solo segnalare la necessità di una precisazione. Lo spirito con cui ho redatto l'emendamento 5.300 era quello di escludere i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche dal novero di quelli presi in considerazione. A seguito delle osservazioni svolte dal senatore Campus mi pare opportuno riformularlo, anche nella prima parte, secondo una nuova dizione, in modo che siano esclusi i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche ed inclusi, invece, quelli dipendenti dalle amministrazioni universitarie.

Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «, i ricercatori universitari e i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche», con le altre: «, i ricercatori e i candidati dipendenti dall'amministrazione universitaria».

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole da: «dipendenti», fino alla fine del comma.

Ritengo che con questa formulazione l'emendamento sia più chiaro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento così come riformulato.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il rappresentante del Governo ribadisce il proprio parere favorevole a questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300 (Nuovo testo).

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signora Presidente, intendo solo sottolineare che abbiamo appena votato non solo una norma che punisce chi lavora nelle università, ma addirittura l'università stessa. La migliore tra le persone inserite nella lista di abilitazione scientifica, di cui all'articolo 6, farà senz'altro parte di un'università! Bene, proprio quell'università sicuramente non potrà chiamarla; per cui stiamo anche penalizzando le università non consentendo loro di poter scegliere il migliore tra i vincitori di un concorso.

Comunque, per quanto riguarda l'ultima formulazione dell'emendamento 5.300, ringrazio il relatore per aver parzialmente accolto le mie osservazioni, ma ritengo che la situazione non sia modificata di molto in merito alla facoltà di medicina, perchè gran parte dei dipendenti che lavorano all'interno dell'università non sono dipendenti dell'amministrazione universitaria, ma di quelle regionali.

Per cui intendo esprimermi contro l'approvazione dell'ultima formulazione dell'emendamento 5.300 ed a favore, invece, del mantenimento del testo, così come licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.206, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Gli emendamenti 5.208 e 5.210, presentati dal senatore Passigli, sono stati ritirati. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 5.109 si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Abilitazione scientifica)

1. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti fissa le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.

2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato;

b) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione, di durata biennale, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni devono comunque essere composte, secondo l'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato, da non meno di cinque e non più di 15 membri, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili. Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere forme di voto limitato da parte degli aventi diritto;

c) le incompatibilità durante il mandato della commissione, tra le quali quelle riconducibili allo stato di candidato in procedure di valutazione comparativa, di componente di uno degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o di membro del CUN;

d) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato;

e) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione e l'articolazione in sessioni, da tenersi con frequenza almeno annuale, dei lavori della commissione;

g) i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli;

Al comma 1, sostituire la parola: «scientifica» con l'altra: «didattico-scientifica».

6.206

MELUZZI, MANIS

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le altre: «e/o».

6.212a

LORENZI, BRIGNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il numero dei candidati che possono conseguire l'abilitazione scientifica per ciascun settore scientifico-disciplinare è pari al numero dei posti risultanti vacanti per il settore in oggetto al momento del bando del concorso, aumentato del 50 per cento».

6.208

CORTIANA, PETTINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esentati dalla prova di abilitazione alla prima fascia i professori di seconda fascia con nove anni di anzianità nel ruolo, i quali vengono inquadrati nella fascia superiore. Sono esentati dalla prova di abilitazione alla seconda fascia i ricercatori con nove anni di anzianità nel ruolo, i quali vengono inquadrati nella fascia dei professori associati. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori. I laureati tecnici, dopo nove anni di permanenza nel ruolo, a domanda, vengono inquadrati nel ruolo di ricercatori».

6.132

BEVILACQUA, MARRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esentati dalla prova di abilitazione alla prima fascia i professori di seconda fascia con nove anni di anzianità nel ruolo; sono esentati dalla prova di abilitazione alla seconda fascia i ricercatori con nove anni di anzianità nel ruolo. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori. I laureati tecnici, a domanda, vengono inquadrati nel ruolo di ricercatori».

6.131

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con analogo strumento il Ministro dovrà definire le norme di ripartizione del fondo di riequilibrio sui piani triennali delle università, tenuto conto di adeguate misure di incentivazione per la copertura dei ruoli attraverso le procedure di trasferimento».

6.145

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «distintamente» con l'altra: «indistintamente».

6.218 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «ed» con le altre: «e/o».

6.219 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche di cittadinanza straniera, fermo restando che il numero dei master attribuibili è pari al doppio dei posti messi a concorso».

6.220 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «di durata biennale», inserire le seguenti: «, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».

6.211 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: «secondo l'ampiezza», a: «15 membri», con le seguenti: «da non più di 7 membri».

6.222 PERA, D'ONOFRIO

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comunità scientifica», con le parole: «comunità accademica».

6.223 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «eletti», con l'altra: «sorteggiati».

6.224 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «eletti», con l'altra: «sorteggiati».

6.135 MARRI

Al comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Per l'abilitazione a professore di prima fascia il sorteggio avviene tra tutti i professori di prima fascia del medesimo raggruppamento scientifico disciplinare. Per l'abilitazione a professore di seconda fascia il sorteggio avviene tra tutti i professori di ruolo del medesimo raggruppamento scientifico disciplinare. Per l'abilitazione a professore di seconda fascia il sorteggio avviene tra tutti i professori di ruolo del medesimo raggruppamento».

6.134

MARRI

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «forme di voto limitato», con le seguenti: «l'espressione di non più di un voto di preferenza».

6.225

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «voto limitato», inserire le seguenti: «a non più di un quinto dei membri da eleggere con il minimo di uno».

6.112

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la durata delle commissioni è fissata in tre anni accademici».

6.225a

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Il numero massimo di abilitazioni che possono essere conferite da ciascuna commissione di abilitazione, in relazione anche alle esigenze di copertura di posti di professore ordinario e associato comunicate dai singoli atenei;».

6.226

PASSIGLI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di abilitazione», con le altre: «per il conseguimento del master accademico anche da parte di cittadini stranieri».

6.228

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6.110

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «titoli», aggiungere in fine le seguenti: «tenendo presente la necessità di una valutazione in misura paritetica dei titoli scientifici e didattici, e di una valutazione addizionale di eventuali attività istituzionali svolte in ambito accademico, nonché di eventuali attività assistenziali».

6.133

MARRI, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di valutazione dei titoli» inserire le seguenti «e dello svolgimento della prova didattica».

6.230

MELUZZI, MANIS

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.231

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.111

GUBERT, ZANOLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.232

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «i requisiti scientifici» inserire le seguenti: «per alcune discipline applicative e professionali».

6.129

BRIENZA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

6.233

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: «nel medesimo settore scientifico-disciplinare» con le seguenti: «per qualunque settore scientifico-disciplinare e per il medesimo livello».

6.235

PERA, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 3.

6.236

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'abilitazione non costituisce titolo esibibile pubblicamente nell'esercizio della libera professione o di altre forme di attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione o in lavori dipendenti extra-universitari».

6.113

GUBERT

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «CUN», inserire le seguenti: «e alla Conferenza dei Rettori»; e al secondo periodo dopo le parole: «CUN se espresso», inserire le seguenti: «e della Conferenza dei Rettori se espresso».

6.239

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parere», aggiungere la seguente: «vincolante».

6.171

MARRI, BEVILACQUA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAMPUS. Signora Presidente, l'emendamento 6.144 è coerente con la scelta, che potremmo definire filosofica, che abbiamo compiuto presentando un disegno di legge sulla riforma dei concorsi universitari che, per facilitare la possibilità di espletare questi concorsi, per accelerarne le pratiche e per renderle più trasparenti elimina qualsiasi fase nazionale. Infatti, sappiamo perfettamente che è nei grandi numeri e nelle grandi ammassate che si possono nascondere i trucchi e i giochi sia delle grandi scuole, sia anche di piccole scuole e di personaggi – che purtroppo esistono anche nel mondo delle università – che utilizzano la loro posizione di docente universitario per poter agevolare persone, parenti, eccetera.

Dopo l'evoluzione e l'iter seguito in Commissione, credo che anche questo emendamento subirà la sorte che hanno già subito tanti altri nostri emendamenti che miravano semplicemente a rendere i concorsi universitari snelli e trasparenti, e quindi ad agevolare chi, all'interno dell'università, aspira con merito a raggiungere delle mete superiori.

Mantengo quindi l'emendamento sapendo però che subirà la stessa sorte negativa da parte della maggioranza.

Non richiede illustrazione, invece l'emendamento 6.145.

LORENZI. Signora Presidente, sembra quasi assurdo illustrare degli emendamenti sapendo che faranno tutti la stessa fine, anche se dovessero scoprire la più vera delle verità possibili. È veramente umiliante, comunque vado avanti lo stesso.

L'emendamento 6.204 tende ad introdurre le parole: «obbligatorio e vincolante» per quanto riguarda il parere delle competenti Commissioni

parlamentari, con il preciso scopo di permettere al Parlamento di intervenire conseguentemente, successivamente all'eventuale approvazione di questo provvedimento così come è, per poter dare all'abilitazione scientifica (o dir si voglia, spero altro) un significato diverso da quello che si vuole dare testè.

È quindi riferendomi alla speranza del giudizio e della maturità del Parlamento e delle Commissioni competenti che mi permetto di sottoporre questo emendamento che praticamente non va ad incidere quasi per niente sul contesto del complesso del provvedimento, ma forse lascia aperte alcune possibilità. Lasciare aperte delle possibilità non credo che sia, signor relatore, un grosso peccato. Non si sa mai, perchè può darsi che si riconosca anche – noi stessi – di aver commesso degli errori e quindi si avrebbe la possibilità di porre a questi rimedio.

L'emendamento 6.205 credo sia stato superato dalla bocciatura di un precedente mio emendamento all'articolo 2, ma lo illustrerò comunque insieme all'emendamento 6.212, con il quale proponiamo di sostituire le parole: «abilitazione scientifica» con le altre: «del *master* accademico unico». Qui siamo d'accapo sulla terminologia – e sul suo abuso – usata in questo caso. Ma c'è di più: c'è la speranza che si voglia recepire, ragionando sulla necessità pratica in termini di strategia logistica, quanto possa diventare difficile l'operazione di procedere a doppia abilitazione. Allora vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su quello che può voler dire per una commissione essere chiamata ad esaminare dei candidati per decidere se c'è una abilitazione associata o una abilitazione ordinaria.

In effetti, questo tipo di giudizio presupporrebbe, come minimo, lo studio approfondito del lavoro svolto dai partecipanti al concorso, quindi lo studio di decine e decine di pubblicazioni. Credo che come tipo di fatica fisica e intellettuale sia veramente molto quanto si chiede a questa commissione. Presupponiamo, però, che la commissione in questione abbia dei poteri ultraterreni, sia costituita da professionisti che svolgono il loro ruolo, di professori all'università o di liberi professionisti e che dedichino i ritagli di tempo, con grossa consapevolezza e coscienza del proprio dovere, a studiare in modo approfondito le pubblicazioni scientifiche dei terzi, quarti, quinti, sestì, settimì e ottavì firmatari di lavori, che loro hanno veramente prodotto ma che sono stati, senatore Campus, firmati per primo dal barone ordinario.

In questo bello scenario ci dobbiamo chiaramente affidare a queste nobilissime commissioni, formate da persone veramente responsabili, che studieranno a fondo la produzione scientifica di persone che non conoscono, per addivenire ad un giudizio molto obiettivo, quando anche questi candidati sono stati chiaramente protagonisti di lavori che poi non hanno firmato per primi perchè non avevano il diritto di farlo. Questo è accaduto in modo spaventoso, insistente – e continua ad avvenire – nel mondo sia universitario che degli enti di ricerca e tutti sono a conoscenza di ciò.

Quanto accade non è dovuto, come qualcuno potrebbe immaginare, al fatto che il contributo sia minore, è l'arroganza molto spesso che è minore, perchè è semplicemente la fierezza dell'individuo e la sua capa-

ciò di imporsi a volte che l'ha vinta su caratteri più deboli, geniali, ma incapaci di imporsi. Per cui, il lavoro nella sua genialità viene svolto da chi ha avuto semplicemente l'imbeccata a svolgere una determinata ricerca. Chiaramente la ricerca viene svolta con grossi risultati, ma chi l'ha consigliata ha la presunzione di apporre per primo la firma nel lavoro. È necessario considerare tutto ciò con senso di responsabilità.

Di fronte a questo scenario di difficoltà inaudita, perchè non giungere almeno alla soluzione di una sola abilitazione che possa servire in momenti successivi alla fase dell'associato e alla fase dell'ordinario?

Probabilmente ho parlato inutilmente. Spero che così non sia, perchè se in questa Aula non si può forse contare sul recepimento, sulla traduzione in termini reali delle questioni, forse fuori di qui ci sarà un'attenzione molto più grande (come è stato già sottolineato questa mattina dal ministro Berlinguer), ci sarà grande preoccupazione e forse anche si dimostrerà una enorme severità per il nostro lavoro. Mi auguro che questa severità possa essere esercitata in quel modo obiettivo che invece in questo caso il Governo non porta avanti.

L'emendamento 6.212a riguarda la sostituzione della congiunzione «ed» con le congiunzioni «e/o», per rimarcare il carattere bivalente che si può attribuire al ruolo di associato e ordinario, in una progressione di carriera a titolarità unica, dopo aver superato un'unica prova di abilitazione o di *master* accademico.

A questo punto, dal momento che questa mattina il senatore Campus e il presidente Contestabile hanno ironizzato su questo termine «*master*», vorrei ricordare ai colleghi, che forse non lo sanno, che è un titolo comunemente usato per il dopo-laurea. Mi viene in mente il corso di laurea in economia e commercio: ci sono, appunto, *master* che vengono rilasciati a chi ha la laurea, specialmente all'estero. Mi stupisco enormemente che si venga a chiedere qual è il significato di un termine di così grande uso e consumo. Chiaramente lo si fa per altri motivi; forse perchè non si ha bene la percezione di quello che si vuol difendere o, al contrario, la si ha fin troppo. Il senatore Campus ha fatto riferimento a termini prettamente nazionalistici, forse con la pretesa di essere ancora noi al centro del mondo, di essere sempre comunque noi ad insegnare agli altri, come se gli altri non avessero proprio più niente da insegnare a noi. Usare il termine *master* in una legge non mi sembra la fine del mondo: esso sta a significare soltanto una eccellenza specialistica che tutti voi conoscete molto bene.

Il mio rimbrotto, pertanto, si rivolge essenzialmente al senatore Contestabile e tende a fare un po' di chiarezza visto che lui, nella qualità di Presidente di turno, non ha potuto farla ed ha fornito una spiegazione molto parziale, assolutamente non convincente visto il contesto in cui il discorso si poneva.

Un altro emendamento importante (ce ne sono parecchi: dovrete avere un po' di pazienza, perchè in un primo momento non mi ero accorto di quanti ce ne fossero) è il 6.218. La lettera a) del comma 2 prevede che i decreti ministeriali debbano individuare: «l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato». Noi proponiamo di sostituire alla parola: «di-

stintamente» l'altra: «indistintamente», sempre nella logica che ha ispirato l'emendamento tendente a sostituire la congiunzione: «ed» con: «e/o»; logica riproposta anche con l'emendamento 6.219.

L'emendamento 6.220 propone di aggiungere alla fine della lettera a) del comma 2 le seguenti parole: «anche di cittadinanza straniera, fermo restando che il numero dei *master* attribuibili è pari al doppio dei posti messi a concorso». È un emendamento di natura tecnica la cui approvazione non metterebbe troppo in difficoltà il Governo. Sappiamo però che la possibilità, la speranza che questi emendamenti vengano accolti sono sempre scarsissime, se non addirittura nulle.

L'emendamento 6.223 vuole sostituire le parole: «comunità scientifica» con le altre: «comunità accademica». Qui o ci siamo un po' rincoglioni, scusi il termine, signora Presidente...

PRESIDENTE. Non posso scusarla. Capisco che nell'illustrazione di un emendamento possano anche venir fuori parole non appropriate, ma la invito caldamente ad usare un linguaggio consono a quest'Aula ed al rispetto che ognuno deve avere per se stesso. (*Applausi dei senatori Bevilacqua e Zilio*).

LORENZI. Io, infatti, signora Presidente, l'ho usato e poi le ho posto il quesito.

Credo che si voglia e si possa fare un esame dell'importanza e del significato del termine: «accademica»; oppure il Governo ha deciso di mettere al bando questo termine? Ditelo, perchè allora metteremo subito i manifesti e diremo a tutti i nostri baroni, docenti e aspiranti tali che le antiche accademie, il titolo di «accademico», che sta a significare colui che detiene una cattedra, sono da sopprimere.

Signor Sottosegretario, se lei consentisse l'approvazione di questo emendamento, non verrebbe scalfito proprio nulla. Ma lei non permetterà questo, perchè non deve esservi alcuna modifica e forse è bene così perchè questo costituisce un nostro vantaggio nel dimostrare l'ottusità della maggioranza. Posso usare il termine ottusità, signora Presidente? Mi rimetto al vaglio della sua censura.

Ci sono altri emendamenti, come il 6.224 con il quale si propone di sostituire la parola: «sorteggiati» all'altra: «eletti». Il termine «sorteggiati» al posto del termine «eletti» mi sembra senz'altro più pregnante, e garantisce maggiore giustizia: con l'elezione c'è sempre qualche dubbio, mentre con il sorteggio, se viene effettuato in modo corretto, e non come alla Lotteria Italia, probabilmente le cose vanno meglio.

L'emendamento 6.225a propone che la durata delle commissioni di abilitazione venga fissata in tre anni accademici.

L'emendamento 6.228 propone di sostituire al comma 2, lettera f), dell'articolo 6, le parole: «di abilitazione», con le altre: «per il conseguimento del *master* accademico anche da parte di cittadini stranieri». Su questo argomento mi sono già dilungato e quindi non è il caso che continui ad abusare della vostra pazienza.

Gli emendamenti 6.232, 6.233 e 6.236 propongono di sopprimere all'articolo 6, rispettivamente, la lettera h) e la lettera l) del comma 2,

nonchè il comma 3. È inutile che mi metta ad illustrare le ragioni di tali emendamenti perchè nel discorso generale svolto correrebbero il rischio di annegare.

Mi rimetto, infine, all'attenzione dell'Aula per la possibilità che qualche termine improprio davvero mi sia sfuggito nel corso dell'illustrazione; mi riferisco a quella parola che ho usato prima e che ritirerei volentieri.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.206 e 6.230 si danno per illustrati.

* MARRI. Signora Presidente, l'emendamento 6.170 va nella direzione di coinvolgere maggiormente la responsabilità del Parlamento in un settore di grande importanza; tale coinvolgimento delle Commissioni parlamentari tende, inoltre, a raggiungere un risultato positivo dal punto di vista di una maggiore trasparenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.132, come detto in discussione generale, non vi è chiarezza sulle figure giuridiche dei docenti, per mancanza di un provvedimento legislativo ben definito. In ordine ai passaggi di livello, pur essendo favorevoli a quelli effettuati attraverso giudizi di merito e non a quelli realizzati mediante automatismi, prendiamo atto del fatto che i docenti selezionati con i concorsi banditi sulla base di tale disegno di legge prenderanno servizio solo tra 4-5 anni, come minimo, per cui non prima del 2002-2003. Per molti degli attuali professori di fascia inferiore tali procedure si tradurranno in una beffa; infatti, molti di questi a tale data avranno superato l'età per divenire professore di prima fascia. Riteniamo invece che dopo una permanenza di nove anni nel ruolo inferiore essi siano in possesso dei requisiti per accedere al ruolo superiore e che quindi vadano esentati dalla prova di abilitazione. In questo modo, anche in considerazione dell'attuale normativa e del vecchio sistema clientelare, si intende risarcire adeguatamente le ingiustizie da loro subite nei concorsi a volte anche truccati e clientelari che hanno bloccato la loro carriera. Per tale ragione presentiamo questo emendamento, che prevede il passaggio al ruolo e alla fascia superiore dopo nove anni di permanenza nella fascia inferiore.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.135, con l'elezione vengono favorite maggiormente le cordate accademiche (e d'altronde sappiamo bene quanto è accaduto fino ad oggi ed ha portato l'università italiana all'attuale situazione); con il sorteggio, al contrario, si dà alla minoranza la possibilità di essere presente e si garantisce una maggiore trasparenza per quanto riguarda i concorsi.

L'emendamento 6.134 tende a mettere in grado le varie fasce di operare in modo paritario; così come gli ordinari sono in grado di giudicare per l'accesso alla fascia degli ordinari, gli associati lo sono per l'accesso alla fascia che li riguarda. In tal modo si rende parità alle due fasce e ai due tipi di concorso.

L'emendamento 6.133 è volto ad evidenziare la meritocrazia in quanto l'attività della docenza deve essere adeguatamente bilanciata tra le capacità didattiche e le capacità nella ricerca; inoltre, l'attività

assistenziale nel settore medico è indispensabile e fortemente necessaria.

Infine, l'emendamento 6.171 intende far divenire vincolante il parere del CUN per dare allo stesso un maggior peso, con la speranza che abbia a cessare il regime di *prorogatio* e vengano rinnovati quegli organismi per i quali da troppo tempo intervengono continue proroghe. Sono sette anni che la situazione è ferma a questo punto e pertanto speriamo e ci auguriamo che si possa giungere ad una soluzione definitiva.

PETTINATO. Signora Presidente, l'emendamento 6.208 suggerisce di prevedere un limite al numero delle abilitazioni che potranno conferirsi per ciascun settore scientifico-disciplinare; tale limite è determinato in numero pari a quello dei posti risultanti vacanti al momento del bando del concorso, aumentato del 50 per cento. Si tratta evidentemente di un segnale di preoccupazione rispetto a possibili eccessi nel rilascio di tali titoli, preoccupazione peraltro giustificata in presenza di norme come quella che assegna ai membri di designazione locale la maggioranza nella composizione delle commissioni esaminatrici. Per altro verso, si tratta di indirizzare l'esercizio dell'autonomia decisionale delle singole università e facoltà verso il rispetto di criteri generali di equilibrio sul piano della dignità e del livello scientifico. Per tali motivi raccomando l'accoglimento dell'emendamento.

PERA. L'emendamento 6.222 riguarda le commissioni che concedono l'abilitazione scientifica. Nel testo si afferma attualmente che esse devono essere comunque «composte, secondo l'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato, da non meno di cinque e non più di 15 membri, ...». Il mio emendamento indica «non più di 7 membri»; anche perchè non è chiaro, nella dizione attuale, cosa significhi «secondo l'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato», che è veramente una brutta espressione. Qui non si parla dell'ampiezza del numero delle domande, ad esempio.

Neanche la comunità accademica si può contare: si può contare il numero dei professori associati, degli ordinari, dei ricercatori, ma la «comunità scientifica del settore interessato» è composta da tutti coloro – un numero indefinito – che si occupano di quella disciplina scientifica a qualunque titolo. Allora, tanto vale sopprimere questo concetto e dire che le commissioni sono composte «da non più di 7 membri». Credo che sia sufficiente per valutare tutte le domande di abilitazione.

L'emendamento 6.225, a mio avviso, è molto importante; e richiamo ancora una volta l'attenzione del Governo e del relatore: si parla del sistema di elezione delle commissioni. L'ultimo periodo della lettera *b*) del comma 2 recita: «Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere forme di voto limitato da parte degli aventi diritto». Di nuovo non è chiaro cosa significhi «forme di voto limitato». Preferirei che si prevedesse «non più di un voto di preferenza»: è il modo più trasparente per evitare le cordate. L'espressione «forme di voto limitato» che significherà mai? Significa che si possono esprimere fino a due, tre, quattro voti, esattamente come è adesso, proprio per rifare le cordate?

Se vogliamo più trasparenza, diamo a ciascuno la possibilità di esprimere un voto, così si elimina la possibilità che le commissioni siano fatte dai soliti potenti, da coloro che controllano i voti. (*Commenti del senatore Bertoni*). Un voto di preferenza è sufficiente, «forme di voto limitato» è un'espressione ambigua dietro la quale si possono celare molti voti di preferenza.

L'emendamento 6.231 propone la soppressione della lettera *h*) del medesimo articolo 2. Si tratta della indicazione dei contenuti del decreto del Ministro in ordine ai criteri di valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale. Ora, invito il relatore, il Governo e tutti i colleghi a leggere con attenzione la lettera *g*) e poi la lettera *h*), di cui propongo la soppressione. La lettera *g*) stabilisce che il decreto deve indicare «i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli». Che cosa aggiunga in più la lettera *h*) a me risulta difficile comprendere. Essa indica: «i requisiti scientifici per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonchè i criteri per l'utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, ove esistenti». È un'aggiunta di requisiti non molto chiari, che per di più si presta al rischio che questi decreti contengano così tante cose e specifichino così tanti elementi da disegnare una camicetta su misura per questo o quel candidato in questa o quella commissione. Io credo che, una volta che si siano indicati i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli, previsti alla lettera *g*), abbiamo indicato tutto quello che occorre per la valutazione.

Richiamo l'attenzione dei colleghi anche sulla lettera *l*), oggetto del mio emendamento 6.235. Con essa, giustamente, si vuole impedire ai candidati di presentarsi alla cieca all'esame di abilitazione scientifica. Si indica che i decreti del Ministro debbano prevedere «che il candidato non possa presentarsi alle procedure di abilitazione nel medesimo biennio per più di due settori scientifico-disciplinari e che, dopo due giudizi negativi consecutivi nel medesimo settore scientifico-disciplinare,» – (immaginate un candidato che si è presentato per la valutazione ad un esame e ha ottenuto due giudizi negativi) – «non possa ripresentarsi alla procedura nel biennio immediatamente successivo.». Se non si specifica che la valutazione sia indipendente dal settore scientifico-disciplinare, cosa può accadere? Può accadere che dopo due giudizi negativi, ad esempio, ottenuti da un candidato ad un esame per il conseguimento dell'abilitazione scientifica a professore associato, lo stesso potrebbe conseguire l'abilitazione a professore ordinario, così come adesso risulta dalla lettera *l*) dell'articolo 6; si avrebbe così il paradosso che colui che viene respinto due volte per un'abilitazione ad un grado inferiore può ottenere l'abilitazione immediatamente al grado superiore un anno dopo.

Il comma 4 dell'articolo 6, oggetto dell'emendamento 6.239, recita: «In prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti... sono trasmessi al CUN entro 30 giorni...». Noi chiediamo che gli schemi dei decreti vadano trasmessi, oltre che al CUN, anche alla Conferenza dei Rettori e che vengano acquisiti i pareri di entrambi tali organismi,

cui si fa riferimento sempre nel comma 4; infatti, a me pare che la Conferenza dei Rettori sia un organismo altrettanto rappresentativo ed importante, specialmente in ordine al contenuto dell'articolo 6, quanto il Consiglio universitario nazionale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 6.113, presentato dal senatore Gubert, e illustrarlo, dal momento che quest'ultimo non è presente. Chiedo quindi un attimo di attenzione in più da parte del relatore e del rappresentante del Governo, anche se poi interverrò in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 6, allorquando cercherò di indicare le ragioni della mia contrarietà, ma l'emendamento 6.113 riguarda un tema più circoscritto.

Noi stiamo esaminando l'articolo 6, che concerne una disposizione fondamentale del provvedimento legislativo al nostro esame, perchè si occupa dell'abilitazione scientifica. Tale norma prevede che gli aspiranti all'insegnamento universitario – ricercatori di prima fascia, associati o ordinari – debbano prima conseguire l'abilitazione scientifica e poi partecipare ai concorsi per l'immissione in ruolo. Vorrei che questa abilitazione scientifica rimanesse strettamente confinata alla ricerca scientifica; in altre parole, vorrei evitare l'uso improprio dell'abilitazione scientifica che fu fatto per le libere docenze, progressivamente trasformate in parte da elevazione culturale-scientifica dei ricercatori ad uso strumentale del titolo a fini magari di attività professionale più remunerata o di titolo preferenziale, cioè per cose che nulla avevano a che fare con la ricerca scientifica.

Quindi, l'emendamento 6.113, presentato dal senatore Gubert, contiene una disposizione che tenderebbe a quella moralità «coatta» alla quale i professori universitari qualche volta non si attengono. Infatti, esso tende ad inserire dopo il comma 3 dell'articolo 6 il seguente periodo: «L'abilitazione non costituisce titolo esibibile pubblicamente nell'esercizio della libera professione o di altre forme di attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione o in lavori dipendenti extra-universitari». In altri termini, vuole affermare che coloro i quali conseguono l'abilitazione ne possono fare il solo uso che quest'ultima dovrebbe consentire, ossia partecipare ai concorsi universitari. Non potrebbero indicare sul biglietto da visita «abilitato all'insegnamento

universitario», perchè queste forme di esibizione sono ragionevolmente portate ad essere utilizzate per fini diversi da quelli della ricerca.

Si tratta di una norma restrittiva, che tende a negare valore al conseguimento dell'abilitazione al di fuori della ricerca.

Quindi, faccio mio l'emendamento 6.113 e mi auguro che il relatore ed il rappresentante del Governo possano valutarne positivamente il significato.

ZANOLETTI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti 6.112, 6.110 e 6.111.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma anche all'emendamento 6.129, presentato dal senatore Brienza.

Qualora, infatti, non fosse accolto l'emendamento 6.231, presentato dal senatore Pera e da me, che tende alla soppressione della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 6 (per un verso superflua e per l'altro pericolosamente orientata a definire nel provvedimento la «confezione» in cui si stabilisce già chi può diventare professore e chi no), l'approvazione dell'emendamento 6.129 consentirebbe di specificare ulteriormente «i requisiti scientifici» previsti da tale lettera *h*), nel senso di aggiungere le parole «per alcune discipline applicative e professionali». L'emendamento è teso a far capire che i requisiti scientifici devono essere fortemente orientati ad uno sbocco applicativo della ricerca e non intende invece applicare un criterio di determinazione *ex ante*. Mantenendo la speranza che venga approvato l'anzidetto emendamento «principale», il 6.231, in caso di sua reiezione invito all'approvazione dell'emendamento 6.129.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, intendo aggiungere anch'io la mia firma, come ha già fatto il collega D'Onofrio (che lo ha anche illustrato), all'emendamento 6.113, che ha come primo firmatario il senatore Gubert.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.113 presentato dal senatore Gubert e da altri senatori, e poc'anzi illustrato dal senatore D'Onofrio, perchè ne condivido le preoccupazioni e le intenzioni espresse, a condizione che in esso venga-

no sopprresse le parole che vanno dalle parole «o di altre» alla parola «subordinazione». Chiederei, insomma, che venga soppressa la parte che si riferisce all'attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

L'emendamento, in sostanza, risulterebbe così riformulato:

«Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'abilitazione non costituisce titolo esibibile pubblicamente nell'esercizio della libera professione o in lavori dipendenti extra-universitari"».

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere espresso dal relatore e si rimette all'Assemblea sull'emendamento 6.113.

Intenderei inoltre rivolgere un appello, sperando che sia raccolto, ai senatori Bevilacqua, Marri, Campus e Servello, che hanno presentato gli emendamenti 6.132 e 6.131, affinché considerino la possibilità di ritirare tali emendamenti. Essi reintroducono, al di là delle migliori intenzioni dei proponenti, dei meccanismi del tipo *ope legis* che tutti abbiamo riconosciuto essere all'origine di molti dei mali che affliggono la nostra università: al di là delle collocazioni politiche, mi permetto quindi di rivolgere un caldo invito in questo senso.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, lei è d'accordo sulla modifica del testo dell'emendamento 6.113, di cui è cofirmatario?

D'ONOFRIO. Signor Presidente, dobbiamo intenderci. O vogliamo drasticamente evitare l'uso improprio dell'abilitazione oppure accogliamo la proposta avanzata dal relatore Monticone, la quale sembrerebbe consentire il titolo magari in un'articolo di giornale o in un parere professionale per il comune di Roma anziché per il privato cittadino. Preferisco piuttosto una formulazione più drastica, per cui intendo mantenere l'emendamento 6.113 nella versione attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.144, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.204, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.170, presentato dai senatori Marri e Bevilacqua.

Non è approvato.

L'emendamento 6.205 risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.208.

Metto ai voti l'emendamento 6.212, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

L'emendamento 6.206 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.205.

Metto ai voti l'emendamento 6.212a, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.208.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente; il senatore Cortiana indica una modalità che modifica radicalmente l'idea dell'albo di insegnamento, perchè prevede che, anzichè essere di fatto senza limiti, è stabilito in un limite che non supera del 50 per cento i posti messi a concorso. Io non avrei nulla in contrario a questa norma, ma ovviamente non avrebbe più senso il concorso delle singole facoltà. Se noi irrigidiamo l'albo non dobbiamo prevedere due concorsi fortemente selettivi. Se l'albo è di così grande latitudine – e dirò le ragioni per cui sono contrario – non possiamo prevedere il numero chiuso.

Dichiaro quindi il voto contrario a questo emendamento, non per il merito – di cui capisco il senso – ma perchè nel contesto della legge diventa incongruo.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, desidero soltanto esprimere il voto favorevole all'emendamento 6.208.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.208, presentato dai senatori Cortiana e Pettinato.

Non è approvato.

Sull'emendamento 6.132 è prevista la votazione elettronica, salvo ritiro, in quanto su di esso vi è il parere negativo della 5ª Commissione.

CAMPUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, prendo la parola anche per supplire ad una carenza che si è verificata durante l'illustrazione degli emendamenti. Mi riferisco all'emendamento 6.131 che intanto modifico, per venire incontro al parere della 5ª Commissione, in pratica cassando gli ultimi due periodi e inserendo le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento con pari anzianità» subito dopo le parole: «nel ruolo». Con questa formulazione l'emendamento 6.131 non ha più il parere negativo della 5ª Commissione perchè in effetti non implica alcuna modificazione di bilancio.

Faccio anche presente al signor Sottosegretario che c'è una differenza enorme tra gli emendamenti 6.131 e 6.132. Non ho firmato l'emendamento 6.132 perchè io sono contro qualsiasi forma di *ope legis*, l'ho detto in Commissione e tengo a ripeterlo anche in Aula. L'emendamento 6.131 prevede solo che chi ha lavorato nell'università per anni, è stato sottoposto già ad un primo concorso per diventare professore associato, ha subito dopo tre anni una valutazione per una conferma nel ruolo di professore associato, ha svolto attività didattica e scientifica quindi per nove anni, non abbia alcuna necessità di doversi sottoporre nuovamente ad una valutazione per ottenere l'abilitazione scientifica sul lavoro che ha svolto, ma possa direttamente essere sottoposto alle procedure di valutazione per la nomina in ruolo.

Con questo emendamento noi vogliamo che venga riconosciuto il lavoro di chi dentro l'università ha dato la propria vita e ha speso la propria esperienza. Non è una forma di *ope legis* perchè, come recita il testo, questa abilitazione non serve a niente, non dà nessun titolo e non può nemmeno essere utilizzata nella libera professione. Anch'io poi chiedo di apporre la firma all'emendamento 6.113, presentato dal senatore Gubert, perchè si tratta sicuramente di emendamento utile e chiarificatore nel futuro. Però, ripeto, sicuramente non è una forma di *ope legis*, ma è solo il riconoscimento per chi dentro l'università ha già subito dei processi di selezione e dentro l'università svolge il proprio lavoro.

Pertanto credo sia doveroso differenziare la mia posizione sugli emendamenti 6.132 e 6.131 e con la modifica che ho apportato, testè annunciata, viene superato il parere negativo espresso dalla 5ª Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 6.132 credo che voglia esprimersi il senatore Bevilacqua.

PRESIDENTE. I colleghi avranno certamente colto il nesso esistente tra gli emendamenti 6.132 e 6.131. Con la modifica sull'emendamento 6.131 testè illustrata cadrebbe il veto della 5ª Commissione e di conseguenza la necessità del voto elettronico.

Si tratta ora di sapere se i senatori Bevilacqua e Marri, firmatari dell'emendamento 6.132, siano disponibili ad analogo intervento modificativo.

BEVILACQUA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 6.132 dal momento che condividiamo lo spirito dell'emendamento 6.131 e che

abbiamo tentato di fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per evitare il parere negativo della Commissione bilancio e di conseguenza il voto elettronico.

Tutto ciò ci dà anche l'opportunità di ribadire, una volta per tutte, che non c'è, da parte del nostro Gruppo, la volontà di affossare il disegno di legge al nostro esame, come è stato detto, perchè se avessimo avuto questa intenzione avremmo potuto chiedere la verifica del numero legale su tutti gli altri emendamenti. Avremmo in questo modo potuto verificare che il numero legale non c'è e che la maggioranza non è capace di tutelare questo disegno di legge.

Però, poichè non è questa la nostra volontà ed essendoci resi conto che si può trovare una soluzione, chiediamo al Governo di prestare particolare attenzione all'emendamento 6.131 e di esprimere su di esso parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 6.132, chiedo al Governo se intende intervenire sul nuovo testo dell'emendamento 6.131.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo prende atto della scelta compiuta dai senatori proponenti, apprezza l'accoglimento dell'invito a tenere conto delle possibili interpretazioni di questi emendamenti nella direzione di una deriva verso un intervento *ope legis*; nondimeno non può che confermare, pur apprezzando la disponibilità dei senatori proponenti, il proprio parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.131, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, nel testo modificato, il quale prevede che dopo le parole: «nel ruolo» siano aggiunte le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento con pari anzianità», sopprimendo gli ultimi due periodi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.145.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Credo che su questo emendamento il relatore e il rappresentante del Governo non possano far altro che esprimere un parere favorevole, perchè esso viene incontro alle esigenze espresse dal relatore e dal Governo, e recepite dallo stesso disegno di legge, cioè di agevolare la mobilità all'interno dell'università.

Stiamo semplicemente chiedendo – per quelle università che per poter aprire al trasferimento hanno bisogno di un *budget* – che nel momento della redistribuzione del piano triennale si tenga conto e si premi-

no università che hanno incentivato la mobilità attraverso l'ufficio del trasferimento.

Sarebbe incredibile imporre per legge, tramite l'articolo 5, il trasferimento e poi bocciare un emendamento che invece premia le università che lo agevolano.

MONTICONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE, *relatore*. Suggerirei al senatore Campus di trasformare l'emendamento in esame in un ordine del giorno, dal momento che riguarda un'attività applicativa di sorveglianza e di riequilibrio da parte dell'amministrazione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Condivido l'invito del relatore, facendo però presente ai senatori proponenti che non esiste un fondo di riequilibrio sui piani triennali. La cosiddetta quota di riequilibrio è una quota che viene assegnata annualmente. Altro è il capitolo di finanziamento dei piani triennali.

Dal momento, però, che condivido il contenuto dell'emendamento (al di là della formulazione che ritengo impropria), mi associo all'invito del relatore affinché i proponenti trasformino l'emendamento in un ordine del giorno, che il Governo sin da ora dichiara di accogliere.

CAMPUS. Accolgo l'invito rivoltomi dal relatore e dal rappresentante del Governo e trasformo l'emendamento 6.145 in un ordine del giorno, che può pervenire quanto prima alla Presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.218.

Verifica del numero legale

BEVILACQUA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Collegli senatori, vista l'ora e considerato che la chiusura della seduta è prevista per le ore 20, decida di togliere la seduta della discussione rinvio il seguito dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607 alla seduta di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 aprile 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).

– Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).

– PERA ed altri. – Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).

– BERGONZI. – Riordino della docenza universitaria (1022).

– MILIO. – Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).

– MARTELLI. – Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).

– CAMPUS ed altri. – Norme in materia di concorsi universitari (1174).

– MANIS ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

II. Discussione dei disegni di legge:

– PROVERA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione di organi a fine di trapianto (55).

– NAPOLI Roberto ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).

– DI ORIO ed altri. – Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).

– MARTELLI. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).

– SALVATO. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).

– BERNASCONI ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).

– INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).

– CENTARO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disciplina della società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).

– D'ONOFRIO ed altri. – Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

– JACCHIA ed altri. – Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia (1970).

SMURAGLIA ed altri. – Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (38).

– MULAS ed altri. – Norme per la tutela della dignità degli uomini e delle donne nei luoghi di lavoro (1150).

(Relazione orale).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consi-

glio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (2208).

V. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, del dottor Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro-tempore*, nonchè del dottor Severino Citaristi per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Doc. IV-bis, n. 8).

Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, nonchè dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (Doc. IV-bis, n. 10).

Nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro-tempore*, nonchè dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81 capoverso, e 479 del codice penale; 2) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale e precisamente: tutti gli indagati per il primo capo d'imputazione ed i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto e Italo Baldi per il secondo capo d'imputazione (Doc. IV-bis, n. 6).

VI. Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*, nonchè del prefetto Alessandro Voci, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (Doc. IV-bis, n. 5).

La seduta è tolta (ore 18,50).

Allegato alla seduta n. 166

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

AZZOLLINI ed altri. – «Norme in materia di pianificazione urbanistica» (2263), previ pareri della 8ª e della 13ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SERENA. – «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (2290), previ pareri della 1ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MELONI ed altri. – «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie» (2283), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

SERENA. – «Quotazione obbligatoria degli istituti di credito e mobilità per l'esercizio del diritto di voto» (2293), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SERENA. – «Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette» (2292), previ pareri della 1ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 6ª* (Finanze e tesoro):

BONATESTA. – «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo» (2279), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

GRECO ed altri. – «Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo» (2302), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: COSTA. – «Carta dei diritti del contribuente» (619) – già assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 1ª e 6ª – è stato deferito nella stessa sede alla sola 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1286.

Sull'anzidetto disegno di legge la 1ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

PONTONE ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità del degrado del sottosuolo napoletano» (*Doc. XXII, n. 33*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 8ª e della 10ª Commissione.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 aprile 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, avvenuta in data 13 marzo 1997.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 3 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990,

n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 1996 (*Doc. XCVII, n. 1*).

Detto documento sarà inviato alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvidenze in favore dei profughi italiani, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (*Doc. CVI, n. 2*).

Detto documento sarà deferito alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, in data 7 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1996 (*Doc. XI, n. 1*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 8 aprile 1997, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale di Trento 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti) (Sentenza n. 83 del 25 marzo 1997).

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª e alla 13ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 41, adottata dalla Corte stessa – Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – nell'adunanza dell'11 marzo 1997, con cui riferisce il risultato del controllo eseguito su alcune gestioni commissariali governative nel settore dei pubblici servizi di trasporto per gli esercizi finanziari 1992 e 1993.

Detta documentazione sarà inviata alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI, CIRAMI, CALLEGARO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura di Palermo, secondo quanto riferito dal quotidiano «Il Foglio» del 9 aprile 1997, avrebbe tentato di «aggiustare» un processo che coinvolge il sindaco Leoluca Orlando;

che la consulente della procura, il sovrintendente ai beni ambientali e architettonici di Firenze, Fiorella Facchinetti, sarebbe stata invitata dai magistrati a modificare i contenuti della consulenza che valutava negativamente l'operato del sindaco Leoluca Orlando;

che, di fronte al rifiuto di aggiustamento, la procura ha tolto l'incarico e non ha pagato la parcella al sovrintendente Facchinetti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi che appaiono essere disinvolti comportamenti del procuratore Caselli e dei suoi colleghi in toga nera.

(2-00274)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le ultime elezioni amministrative nel comune di Marano (Napoli) hanno visto le sole liste di sinistra confrontarsi nel ballottaggio;

che le divisioni della sinistra hanno provocato una speculare divisione all'interno dei *clan* malavitosi che controllano affari e lottizzazioni di aree fabbricabili della città;

che il *clan* Polverino avrebbe sostenuto il candidato del PDS;

che il *clan* Nuvoletta avrebbe orientato i suoi consensi sul candidato vincente di Rifondazione comunista;

che la rottura tra PDS e Rifondazione comunista è stata provocata da opposte valutazioni affaristiche sui comparti edilizi C12 e C14;

che il comparto edilizio C12 insiste sulle cave di tufo ed ha acceso le aspettative affaristiche del *clan* Polverino;

che il comparto C14 sarebbe, invece, di pertinenza del *clan* Nuvoletta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questi antagonismi criminali-affaristici in atto a Marano, una città che in passato fu epicentro di una cosca che si vide riconoscere una sorta di investitura mafiosa da parte di «cosa nostra».

(2-00275)

Interrogazioni

MINARDO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che lo scrivente ha ormai presentato innumerevoli interrogazioni in ordine alle disastrose condizioni della strada statale n. 514 Ragusa-Catania;

che i Ministri in indirizzo hanno per lo più fornito risposte vaghe e comunque poco esaurienti in prospettiva di una necessaria risoluzione del problema;

che la strada statale n. 514 continua ancora a mietere vittime a seguito di gravi incidenti stradali;

che proprio nella giornata di ieri (8 aprile 1997) in uno scontro frontale tra due autovetture sono tragicamente morte due persone;

che l'incidente pare sia stato causato dal manto stradale dissestato in più punti della carreggiata;

che la Ragusa-Catania è una delle arterie più trafficate dell'intera Sicilia orientale e da sola non può sostenere la notevole circolazione di automezzi leggeri e soprattutto pesanti, mentre allo stato attuale l'ANAS non compie alcun tipo di manutenzione,

si chiede di sapere:

se gli abitanti di questa zona della Sicilia abbiano diritto ad una viabilità più sicura e confortevole;

se i Ministri in indirizzo non debbano essere considerati colposamente responsabili degli incidenti che si verificano sulla strada statale n. 514 Ragusa-Catania;

se non si ritenga urgente intervenire nei confronti dell'ANAS, per il ripristino del fondo stradale e soprattutto per una definitiva soluzione del problema che non può prescindere dalla realizzazione del raddoppio della sede stradale.

(3-00914)

PACE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di di grazia e giustizia. – Premesso:

che nel mese di marzo 1997 gli organi di stampa, sia a livello nazionale che locale, davano ampio risalto all'avvenuta emissione di alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di professionisti ed amministratori locali del comune di Monterotondo per fatti connessi all'esercizio delle loro rispettive funzioni;

che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere interessava, tra l'altro, il sindaco attuale del predetto comune, dottor Carlo Lucherini, nonché gli ex amministratori comunali Giovanni Di Cesare, Alberto Palombi e Salvatore Licari, oltre che il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Pericle Calvaresi, tutti componenti, a vari livelli, della commissione istituita presso il comune di Monterotondo per l'esame delle domande di partecipazione al concorso *ex* legge n. 865 del 1971, finalizzate all'assegnazione in diritto di superficie per 99 anni di aree di proprietà comunale per la realizzazione di stabilimenti industriali ed artigianali;

che sulla vicenda relativa all'assegnazione delle aree in parola nella precedente legislatura vennero presentate numerose interrogazioni parlamentari, rimaste senza esito, con le quali si faceva riferimento a numerose irregolarità di penale rilevanza, in relazione alle quali la procura della Repubblica di Roma aveva avviato indagini terminate con un nulla di fatto;

che, difatti, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dottor Stefano Meschini, mandò assolti tutti gli imputati (amministratori ed assegnatari delle aree) per insussistenza dei fatti loro addebitati, con la motivazione della mancanza di ogni prova di colpevolezza a loro carico (cosa che il titolare delle indagini in persona dell'allora sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Orazio Savia, avrebbe omesso di fornire);

che tale decisione destò enorme scalpore nell'intera provincia di Roma essendo noti i rapporti di parentela e clientelari che intercorrevano tra i membri della suddetta commissione esaminatrice e taluni assegnatari delle aree sottoposti a procedimento penale;

che, sempre alla stregua delle notizie di stampa di cui si è detto all'inizio, i fatti per i quali è stata recentemente disposta la privazione della libertà personale di tecnici ed amministratori comunali di Monterotondo riguarderebbero alcune assunzioni clientelari effettuate dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - filiale di Monterotondo - nonché la dazione di tangenti in cambio della destinazione d'uso dell'immobile ove tale filiale è ubicata;

che la stampa ha, altresì, riferito che contro i predetti soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza anche in relazione alla lottizzazione dei terreni poi concessi, come sopra, in diritto di superficie;

che il quotidiano «Il Messaggero» ha in particolare dato risalto a taluni passi dell'ordinanza testè citata ove il giudice per le indagini preliminari emittente avrebbe parlato di un'impressionante rete di complicità, coperture e connivenze che nel corso degli anni avrebbero caratterizzato l'attività di amministratori e dipendenti del comune di Monterotondo; che, laddove corrisponda al vero, tale ultima circostanza appare di eccezionale gravità sia perchè confermerebbe con notevole ritardo il contenuto delle interrogazioni parlamentari all'epoca rimaste lettera morta, mentre le autorità chiamate in causa sin da allora avrebbero dovuto attivarsi per interrompere senza indugi la reiterazione di fatti criminali da parte degli amministratori pesantemente sospettati di parzialità ed interesse nella conduzione della cosa pubblica, sia perchè i sostegni «esterni» ai quali avrebbe ora fatto riferimento il giudice per le indagini preliminari di Roma, dottor Guglielmo Muntoni, non sono ancora pienamente venuti alla luce;

che l'inquinamento dell'azione amministrativa, allorquando travalica i confini locali, pone in discussione indiscriminatamente e senza alcun distinguo l'azione pubblica a tutti i livelli, determinando un oggettivo discredito delle istituzioni sospettate di fornire coperture a soggetti che impropriamente sono e rimangono investiti di potere pubblicistico;

che il mancato tempestivo intervento delle autorità competenti in un momento in cui ai cittadini vengono chiesti continui sacrifici determina una inevitabile divaricazione tra governanti e paese reale;

che si pone invece l'urgente necessità di una radicale azione a livello governativo ed istituzionale finalizzata a riconferire prestigio alle istituzioni, se è vero che esse non sono rimaste estranee ai fatti di cui gli amministratori di Monterotondo si sarebbero resi responsabili,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riferito dal quotidiano «Il Messaggero» con l'articolo citato in premessa;

se si intenda fare chiarezza sul fronte delle complicità e delle coperture di cui gli amministratori del comune di Monterotondo avrebbero goduto nel corso degli anni, al fine di ridare credibilità e prestigio alle istituzioni;

quali interventi in concreto si intenda assumere con specifico riferimento al comune di Monterotondo ove risulta ancora rivestire la carica di sindaco il dottor Carlo Lucherini, colpito dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere, di cui alla premessa.

(3-00915)

VALENTINO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Per conoscere:

se risponda al vero che la signora Cristina Busi sia titolare di notevoli interessi in Albania e se tali interessi non abbiano condizionato gli atteggiamenti assunti dal Governo italiano nei confronti delle tormentate vicende albanesi;

se risulti, inoltre, che la signora in questione sia, in Bologna, commensale abituale di personaggi molto vicini al Governo italiano e se in tali contesti conviviali non si sia deciso, tra l'altro, di privilegiare gli interessi della signora Busi tanto da imprimere un taglio consequenziale a tutta la politica sinora adottata dall'Italia nei confronti dell'Albania;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano di esperire opportune verifiche tese ad accertare ruoli e responsabilità.

(3-00916)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COLLA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il costo delle lettere e dei biglietti ordinari sia chiuso che aperti è di lire 750;

che il costo dell'affrancatura dovrebbe essere uguale per tutti, l'interrogante chiede di sapere:

se esistano convenzioni particolari che danno luogo a tariffe ridotte;

se esistano agevolazioni per enti, società, associazioni ed altro;

se la Confindustria e la Confederazione generale italiana dell'artigianato beneficino di particolari agevolazioni.

(4-05215)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in relazione all'interrogazione presentata dall'interrogante in data 19 giugno 1996, n. 4-00530, il Ministro delegato in data 19 marzo

1997 ha risposto sulla base degli elementi forniti dal CONI e dal Ministero del tesoro e, con particolare riguardo alla domanda con cui si chiedeva se alcune delle persone che parteciparono al concorso per titoli ed esami risultassero essere parenti di dirigenti, presidenti di federazioni o figli di dirigenti, ha affermato che non risultano parentele dirette od indirette delle persone segnalate con dirigenti del CONI o presidenti di federazioni sportive;

che il Ministro delegato ha risposto anche che la signora Luciana d'Ambrosi transitata dal CONI ad altro ente pubblico, dal quale risulta essere stata assunta con decorrenza 18 febbraio 1985, è in possesso dell'ottava qualifica funzionale dal 31 ottobre 1990 ed afferma che non si hanno elementi per valutare la regolarità o meno dell'assunzione, si chiede di sapere:

se in base al suindicato contesto possano essere considerate parentele dirette o indirette quelle relative ai nominativi per il concorso per titoli ed esami di 130 posti all'ottava categoria, e in particolare a quello corrispondente al n. 89, Maria Alessandra Graziani, sposata con Alberto Appolloni cugino di Mario Pescante, visto che la madre Maria Appolloni Capitani è sorella di Giovanni Capitani madre di Pescante; se inoltre il n. 107, Alessandro Diamanti, sia nipote di Maria Gabriella Alessandrini, dipendente in servizio del CONI; se il n. 143, Michela Matteucci, sia nipote di Amos Matteucci, ex dipendente CONI, ed infine se il dipendente Roberto Besi è figlio dell'ingegner Giorgio Besi, ex dirigente CONI;

se Luciana D'Ambrosi, inquadrata al settimo livello ed assunta il 1° settembre 1990 sia passata all'ottava qualifica funzionale il 31 ottobre 1990, e come mai non si abbiano elementi per valutare la regolarità o meno dell'assunzione e da quale ente provenga.

(4-05216)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la cooperativa Sapori Camardensi di Bernalda (Matera), nata nel febbraio 1994, ha presentato in Basilicata, nell'agosto 1995, un progetto ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985 per l'ampliamento di un caseificio già esistente ed operante;

che tale progetto, con delibera della regione Basilicata, è stato rigettato nel febbraio 1997 per rilevate «lacune nelle analisi settoriali» e per alcune perplessità circa la fattibilità del progetto;

che le rilevate lacune e le perplessità, da parte del nucleo di valutazione istituito presso la regione Basilicata, non sembrerebbero trovare conferma sul piano commerciale se è vero che una grossa azienda, come l'Auchan, ha siglato con la suddetta cooperativa un accordo, il primo in Italia, per la produzione di latticini direttamente presso la sua sede di Casamassima (Bari);

che oltre a questo accordo la suddetta cooperativa detiene rapporti commerciali con il Club Mediterranè ed è stata già contattata

ufficilmente dal gruppo Ipercoop per realizzare un accordo analogo a quello stipulato con il gruppo Auchan;

che essa ha regolarmente brevettato un metodo di produzione dei latticini che, utilizzando il sistema del *franchising*, consente la creazione di caseifici con investimenti iniziali ridottissimi;

che grazie a questo brevetto la suddetta cooperativa sta sviluppando con successo una rete di piccoli punti vendita in Basilicata e in Puglia;

che il *trend* di attività risulta significativamente positivo, come è dimostrato dalla seguente crescita del fatturato: 180 milioni nel 1994, 360 milioni nel 1995, 700 milioni nel 1996;

che attualmente la Saponi Camardensi occupa 15 soci;

che alla suddetta società, precedentemente alla richiesta *ex lege* n. 32 del 1985, era stato rifiutato, sempre ad opera della regione Basilicata, un finanziamento di 40 milioni;

che la stessa cooperativa aveva chiesto ufficialmente alla regione Basilicata e al Ministero del lavoro, in alternativa e con rinuncia ai fondi della legge regionale n. 32 del 1985, di utilizzare presso Metaponto Borgo uno stabilimento caseario mai entrato in funzione, completo di tutte le attrezzature e finanziato dalla regione Basilicata nel 1992, sempre ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985;

che in contrada La Martella, a Matera, è ubicata una centrale del latte che, pur disponendo di attrezzature all'avanguardia, ha funzionato solo per alcuni mesi e risulta inattiva da molto tempo;

che mentre il Governo e le istituzioni territoriali non sono molto spesso in grado di incentivare e sostenere concretamente quell'imprenditoria giovanile capace di avere una reale incidenza sul mercato e di produrre nuova occupazione, per ogni lavoratore occupato presso lo stabilimento Fiat di Melfi risulta corrispondere a circa un miliardo la spesa *pro-capite* di investimento realizzata dallo Stato;

che analoga spesa di investimento statale per dipendente risulta essere nella misura di circa 120 milioni, presso lo stabilimento Barilla di Foggia,

l'interrogante chiede di sapere:

quante siano state finora le cooperative e le società finanziate in Basilicata ai sensi della legge regionale n. 32;

quali di esse risultino attualmente in attività;

per quale motivo negli anni scorsi la regione Basilicata abbia giudicato fattibili alcuni progetti regolarmente finanziati e mai realizzati;

per quali ragioni sugli stessi non sia stato possibile effettuare nel merito una verifica sull'attività, per accertare il mancato rispetto dei vincoli indicati nel piano di fattibilità e procedere alla revoca dei finanziamenti;

quali provvedimenti si intenda adottare per:

consentire alle cooperative e società di capitali costituite da giovani di utilizzare attrezzature e strutture realizzate con finanziamenti statali e mai utilizzate;

predisporre un sistema di controllo e di verifica sulle decisioni della regione Basilicata in tema di finanziamenti *ex lege* regionale n. 32 del 1985;

sostenere ed incentivare concretamente, anche sul piano dell'accesso al credito agevolato, la piccola e media imprenditoria giovanile.
(4-05217)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha recentemente disposto, con decreto, l'aumento dei canoni demaniali;

che tale provvedimento obbliga i titolari di stabilimenti balneari alla corresponsione degli arretrati relativi al 1994 con aumenti del 400 per cento;

che il suddetto aumento penalizza fortemente l'imprenditoria turistica, specie in alcune aree deboli del Mezzogiorno, come il metapontino, che andrebbero invece sostenute con maggior vigore per le elevate potenzialità nel settore del turismo;

che tale iniziativa del Ministero dei trasporti e della navigazione contraddice addirittura quanto è riportato nel listino prezzi curato dall'erario (portato già da tempo a conoscenza degli operatori) che non prevede aumenti rispetto al 1996;

che tale ulteriore azione «punitiva» nei confronti degli imprenditori turistici, oltre a dimostrare la perdurante inadempienza del Governo e la totale assenza di sincronia fra i vari Ministeri, rende ancora più pesante la situazione debitoria delle imprese turistiche proprietarie di stabilimenti balneari;

che mentre da un lato il Governo continua a «vessare» i piccoli operatori proprietari di lidi in concessione, dall'altro non riesce a rendere più produttivo il suo patrimonio demaniale incamerando nuove entrate derivanti da nuovi rilasci di concessione, le cui domande giacciono da anni senza risposta presso le capitanerie di porto di tutta Italia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per:

provvedere alla sospensione immediata del suddetto decreto;

sbloccare le procedure di rilascio di nuove concessioni per aree demaniali sulla base delle domande pervenute presso le capitanerie di porto, prevedendo anche forme agevolate per imprese turistiche operanti in aree economicamente deboli, giovani disoccupati in cerca di prima di occupazione ed associazioni di volontariato;

procedere ad un monitoraggio complessivo dell'imprenditoria turistica in Italia, allo scopo di programmare strategie coerenti di sviluppo a sostegno del reddito e per la creazione di nuova occupazione.

(4-05218)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 6 dicembre 1993, prot. n. 1181, lo scrivente presentava presso il comune di Sirmione ed alla regione Lombardia, le osservazioni relative alla proposta di variante al piano regolatore generale;

che in relazione alla zona C/2 residenziale di espansione a volumetria definita (art. 27) evidenziava (pag. 22 delle osservazioni) che in relazione a tale zonizzazione era stata individuata un'area, la 5 C2, per mc 24.000 in località «Praissa» da anni, tale zona agricola era di fatto cintata in singoli lotti ed in modo personalizzato, così da essere denominata «valle degli orti» e forse lottizzata abusivamente; il comune di Sirmione non accettava la suindicata osservazione, la regione Lombardia invece, annullava la proposta di variante al piano regolatore generale nel suo complesso, nonostante ciò l'amministrazione sirmionese, non procedeva ad alcuna verifica o controllo;

che in data 1° aprile 1996, la giunta comunale di Sirmione con delibera n. 180, incaricava lo studio legale Boscaini/Luppi di Desenzano del Garda di costituirsi in giudizio innanzi al TAR di Brescia per avverso ricorso ai vari proprietari delle aree site in località «Praissa» di terreno o porzioni di terreno comunque con destinazione agricola;

che il ricorso al TAR di Brescia da parte di privati avveniva, invece, per richiedere l'annullamento della delibera della giunta regionale n. 2693/96 e della delibera del consiglio comunale di Sirmione n. 18/96 con cui si deliberava in ordine alle problematiche inerenti alla suindicata proposta di variante al piano regolatore generale;

che la problematica in oggetto e le relative denunce ed opposizioni al TAR di Brescia, di più cittadini su uno stesso terreno sempre con destinazione agricola, evidenziano che i terreni, ancora recintati in singoli lotti da più anni, confermerebbero di fatto, che la lottizzazione sarebbe in tal caso abusiva, ciò nonostante l'amministrazione comunale che si oppone al ricorso dei privati, non procede a denunce di abusi, e tantomeno a sequestri di terreni come vorrebbe la legge 28 febbraio 1985, n. 47 articolo 18 ed articolo 19;

che l'interrogante segnalava con interrogazione parlamentare in data 18 giugno 1995 n. 4-04993, tutt'ora priva di risposta, che in zona agricola, ma ben recintata e quindi ben identificata, soggiornavano nomadi, ma nessuno, nè amministrazione e tantomeno i responsabili dell'ordine pubblico, si attivava,

si chiede di sapere:

se esistano omissioni d'ufficio da parte dei responsabili dell'amministrazione pubblica sirmionese, visto che la situazione in essere era già stata segnalata dal 1993, e non si è mai proceduto a verificare l'eventuale lottizzazione abusiva ed alla denuncia dei responsabili;

se la stessa denuncia fatta al TAR di Brescia, da parte di un certo numero di cittadini, non sia tale da confermare la lottizzazione, come già di fatto esiste in località «Praissa», grazie alle recinzioni da anni installate, così da chiamare la suindicata zona «valle degli orti», e quindi quali siano le motivazioni di un non immediato intervento;

se di tale area faccia parte un lotto, da tempo occupato da carovane di nomadi, più volte segnalato all'amministrazione, ai vigili urbani di Sirmione ed al comando dei carabinieri sia di Sirmione che di Desenzano, senza avere avuto in merito nessuna risposta;

se il signor Giuseppe Lorito da Sirmione, uno dei promotori del ricorso al TAR, come scritto nella delibera della giunta del comune di Sirmione, per il conferimento di incarico agli avvocati Boscaini/Luppi n. 180 del 1° aprile 1996, sia il comandante della stazione dei carabinieri di Sirmione ed in tal caso da chi avrebbe acquistato tale area;

se il signor Loda Lorenzo anch'egli promotore del ricorso, sia un geometra comunale in organico proprio all'ufficio tecnico di Sirmione, lo stesso che, insieme ad altri funzionari, dovrebbe verificare e controllare la legittimità delle suindicate osservazioni alla proposta di variante al piano regolatore generale;

se in relazione alle problematiche relative alla località «Praissa» non si ritenga di attivare una seria indagine da parte della magistratura, in quanto nel contesto, molti cittadini potrebbero essere stati convinti ad acquistare terreni a prezzi di poco superiori a quelli agricoli per poi trovarsi di fatto una lottizzazione già pilotata a monte, con rivalutazioni enormi, come tra l'altro risulterebbe dalla famosa proposta di variante poi bocciata; e quindi chi garantiva l'operazione;

se nel giro degli acquirenti e venditori che si sono susseguiti negli anni ci sia stata anche la società immobiliare Bagnolo-Botticino;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria, anche in relazione all'esposto datato 27 febbraio 1997 presentato dal signor Luigi Burschi al sindaco di Sirmione, all'assessore di competenza ed alla procura della Repubblica di Brescia;

quali soluzioni possano essere intraprese onde evitare che numerosi cittadini che hanno acquistato in buona fede porzioni di terreno agricolo, non perdano anni di risparmi, grazie a strategie tipiche da prima Repubblica.

(4-05219)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il presidente della Federazione italiana sport del ghiaccio, dottor Paul Seeber, eletto nel 1992 e riconfermato nel 1996, ha annunciato le dimissioni dalla massima carica, evidenziando che, pur avendo problemi di salute, il «gettar la spugna» è dovuto all'impossibilità di gestire una federazione con le strutture attualmente garantite dal CONI;

che in realtà la carenza verrebbe quantificata nel 50 per cento dell'attuale organico, la cui composizione è di 12 dipendenti CONI e di 10 collaboratori esterni,

si chiede di sapere:

se, in base a tali carenze soprattutto di carattere amministrativo, gli atleti abbiano gareggiato con un'autorizzazione provvisoria spedita via *fax* e quindi come sia possibile non svolgere le più elementari incombenze burocratiche;

in relazione alle numerose indagini fatte dagli ispettori del lavoro presso alcune federazioni sportive in alcune città del Nord, quali siano stati i risultati di tali ispezioni ed eventualmente a quanto ammontino le multe e quante siano le posizioni irregolari accertate;

se non sia il caso di adeguare il settore sport alle direttive dell'Unione europea in modo che si attivino i principi relativi alla libera concorrenza.

(4-05220)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con protocollo n. 696/97 del 1° aprile 1997 del comune di Calvisano (Brescia), con oggetto assegnazione ospiti albanesi, veniva spedito un invito scritto al cittadino Mario Bicelli, ivi residente in via Benefattori 46, a presentarsi alle ore 10 presso l'ufficio ragioneria del comune al signor Rodella per l'assegnazione temporanea di due ospiti albanesi;

che, oltre al suindicato documento, veniva spedita una lettera da parte del sindaco che spiegava il contesto e le relative necessità, lettera firmata per il sindaco da Giovanni Appiani;

che il signor Mario Bicelli procedeva a sporgere regolare esposto-denuncia contro ignoti, ed interpellati il sindaco ed il signor Rodella ne riceveva come risposta una risata di rito e dichiarava quindi di aver avuto l'impressione di non essere stato l'unico destinatario della missiva di cui trattasi;

che, nell'attuale momento storico caratterizzato da forti tensioni sociali, specialmente al Nord, in relazione al suindicato contesto degli albanesi, è quanto mai assurdo che ignoti si attivino in questa operazione, utilizzando due diversi fogli prestampati del comune di Calvisano, busta compresa e timbri, ma ancor più grave è il fatto che tali scritti possono essere stati fatti durante le ore di lavoro da parte di dipendenti comunali e ciò lo si può facilmente riscontrare dai caratteri della macchina da scrivere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere onde verificare se tali differenti stampati utilizzati per tale operazione risultino essere stati occultati dal comune di Calvisano e se la macchina da scrivere sia in dotazione dell'ente;

se risulti che, in base all'esposto del signor Mario Bicelli, siano state avviate da parte della procura indagini in merito;

se tale comportamento non possa essere ritenuto tale da dividere ulteriormente le diverse posizioni di un piccolo centro, dove tutti si conoscono, e quindi creare disordine e non convergenza su eventuali decisioni difficili da prendere;

se per questo motivo, e a maggior ragione, non sia il caso di chiarire l'accaduto.

(4-05221)

WILDE. - *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che la Federazione italiana aerobica e fitness (FIA e F), costituita in Roma in data 14 settembre 1990, dopo aver raccolto numerosi successi a livello internazionale, ha richiamato l'interesse della Federazione ginnastica d'Italia (FGdI), così da determinare l'inserimento dell'aerobica nelle proprie attività istitutive; in tal modo la FGdI è in grado di avvalersi dei finanziamenti pubblici che lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 426 del 1942, riconosce sotto forma di contributi ordinari al CONI, sia per attività agonistiche che dilettantistiche; nel periodo 1990-94 il CONI avrebbe ricevuto complessivamente circa 4000 miliardi quale ente di diritto pubblico non economico (legge 20 marzo 1975, n. 70);

che la legge n. 426 del 1942 esclude le regole della concorrenza affidando, ai sensi dell'articolo 2, al CONI e alle 39 federazioni sportive nazionali (FSN), quali organi tecnici, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed il perfezionamento atletico, con particolare riferimento al miglioramento fisico e morale della razza, ciò in base anche al regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; le federazioni, in virtù del sistema monopolistico, sono considerate *de jure e de facto* le uniche associazioni abilitate ad organizzare le rispettive attività sportive sia agonistiche che dilettantistiche;

che è importante rilevare che il CONI, nei suoi compiti di monopolista, assorbe nel suo ordinamento anche altri sport agonistici diversi da quelli organizzati dalle federazioni sportive nazionali che qualifica come discipline associate (ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 426 del 1942);

che il rapporto finale preparato da Cooper & Lybrand per la Direzione generale X della Commissione delle comunità europee evidenzia, in linea di principio, che chiunque è libero di costituire un'organizzazione con finalità sportive, e quindi si possono costituire altre federazioni o leghe di società sportive; quindi non ci dovrebbero essere barriere legali che impediscano la pluralità e la concorrenza, già confermate anche dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Jean Marc Bosman);

che nel caso specifico della Federazione italiana aerobica e fitness si è di fronte al caso di una organizzazione federativa privata in concorrenza con quella pubblica che continua a ricevere contributi statali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali soluzioni si intenda attivare, onde evitare che gli sforzi e gli investimenti fatti da tale federazione, nonchè i brillanti risultati agonistici nazionali ed internazionali, siano neutralizzati dal sistema monopolistico del CONI, ciò in base a leggi ormai superate;

se il Ministro in indirizzo ritenga l'attuale posizione del CONI regolare a tutti gli effetti di legge, soprattutto in relazione agli articoli 85 ed 86 del trattato della Comunità europea, che mantengono nell'ordinamento statale un sistema monopolistico che disciplina l'organizzazione delle attività sportive, sia agonistiche che dilettantistiche, in base alla

legge n. 426 del 1942; fino ad ora non sono state tra l'altro applicate le disposizioni della legge n. 138 del 1992 che prevedono la promulgazione di una legge-quadro sullo sport;

se, in base al caso Bosman che riguarda il contesto della concorrenza, la nozione di impresa abbracci qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento;

se, in base a tale definizione, non si debbano sottrarre le attività sportive agonistiche sia professionistiche che dilettantistiche;

se non sia da ritenersi urgente porre rimedio a tale situazione anche attraverso l'abrogazione della legge n. 426 del 1942, visti i numerosissimi punti che sono in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, con particolare riferimento agli articoli 85 ed 86 del trattato della Comunità europea, nonchè provvedere a tagli di contributi viste le necessità congiunturali in cui versa il paese.

(4-05222)

WILDE. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che presumibilmente entro il giugno 1998 verrà valutata la convergenza degli indicatori macroeconomici dei vari paesi europei rispetto ai parametri di Maastricht; sarà quindi stilata la lista dei paesi «in» e «out» e, in base a tali accordi, quelli «in» aderiranno alla moneta unica sin dal gennaio 1999, gli altri dopo 1-2 anni;

che il 1° gennaio 1999 sarà determinata la parità fissa di cambio di ciascuna divisa dei paesi «in» e dell'euro; le singole divise nazionali diverranno quindi la denominazione locale dell'unica moneta europea;

che l'ECU sarà suddiviso in centesimi nella sua presentazione contabile e monetaria; ciononostante, a causa delle eterogenee parità con le ex divise nazionali, sembra necessario che le «cambiate» in euro durante il periodo transitorio vengano effettuate con 6 decimali, per cui una prima conseguenza pratica sarà che l'euro rappresenterà dei multipli delle ex divise nazionali, con ampio numero di decimali;

che per i paesi «in» la fase di adeguamento durerà dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2002; per gli altri «ritardatari» dalla data di adesione fino al 1° gennaio 2002; le imprese e la pubblica amministrazione di ciascuna nazione potranno indifferentemente utilizzare l'euro o la vecchia moneta di conto e di regolamento (contabilità ed accrediti) mentre si useranno le banconote nazionali come moneta di scambio (pagamento in contanti);

che, al momento, nessun paese dell'Unione europea ha emesso leggi o regolamenti che indichino quali provvedimenti tecnici adottare; parimenti nessun organismo nazionale o sopranazionale (per esempio ABI, FEEC, Consiglio di borsa, eccetera) ha indicato o raccomandato norme specifiche di comportamento, anche perchè con i 6 decimali si avranno problemi non indifferenti di ordine pratico e telematico,

si chiede di sapere:

se non sia opportuno anticipare orientamenti e regolamenti relativi alle transazioni bancarie e alla formulazione dei bilanci; ciò in relazione all'adozione dei 6 decimali per ciascuna transazione e dei 2 decimali per i saldi netti, visto che tale aspetto, apparentemente marginale, costituirà per le imprese uno dei maggiori ostacoli di natura contabile e di certificazione, poichè può dare luogo a notevoli differenze economiche in funzione del numero di transazioni effettuate, anche se tale effetto sparirà con l'introduzione della moneta cartacea in euro;

se i titoli di Stato verranno convertiti in euro in blocco dal 1° gennaio 1999, con l'eccezione dei BOT e di altri titoli scadenti nell'anno;

se i Ministri in indirizzo abbiano definito tali orientamenti;

se le emissioni azionarie dovranno essere denominate in euro solo se le società abbiano contabilità in euro e se il mercato azionario esprimerà le quotazioni in euro indipendentemente dalla valuta di emissione.

(4-05223)

BONATESTA, VALENTINO, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO, MARRI, MAGNALBÒ, PEDRIZZI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che al personale con qualifica di dirigente verrà corrisposto per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 il compenso per lavoro straordinario nella misura e secondo i criteri indicati dalla ragioneria generale dello Stato con circolare del 10 febbraio 1997 e che i suddetti criteri trovano applicazione anche nei confronti del personale a cui è stata affidata la reggenza di un ufficio dirigenziale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia la posizione giuridico-economica dei funzionari di nona qualifica che, con provvedimento del Ministro, hanno avuto le funzioni dirigenziali per l'incarico dei reggenti delle direzioni provinciali del Tesoro;

se non si ritenga opportuno che allo stesso personale reggente competa, a decorrere dal 1° luglio 1997, in sostituzione del compenso di lavoro straordinario, la retribuzione di posizione e di risultato che verrà attribuita dalla predetta data al personale con qualifica del dirigente in sostituzione dei vari compensi accessori (compenso incentivante, articolo 4, legge n. 79 del 1984, compenso per lavoro straordinario e altri compensi previsti dalle singole amministrazioni); ciò in quanto la reggenza di un ufficio, sede di dirigente, comporta gli stessi compiti e responsabilità di altro analogo ufficio retto da un dirigente;

se non sia da ritenersi opportuno, per una equiparazione tra le due posizioni che rispecchi la reale situazione di fatto e di diritto, una interpretazione autentica che estenda i benefici della retribuzione di posizione e di risultato anche ai direttori reggenti, nominati tali con provvedimento del Ministro competente.

(4-05224)

DANIELI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la sovrintendenza per i beni archeologici del Veneto ha disposto che il vallo circostante l'Arena deve rimanere sgombro «da installazioni, strutture, attrezzature e materiali di qualsiasi dimensione e natura», il che comporta che non possano esservi depositati gli elementi scenici utilizzati per l'allestimento dell'annuale stagione lirica, come avviene da decenni durante il *festival* areniano;

che il disposto della sovrintendenza implica che attorno all'anfiteatro non debbano più essere montati i ponteggi necessari ai movimenti scenici della stagione lirica;

che detta sovrintendenza non è nuova ad imposizioni tendenti a limitare l'uso dell'Arena, dato che nel recente passato ha posto divieto – come denunciato in altri atti parlamentari – di tenere concerti di musica ritenuta, arbitrariamente e non si sa con quale specifica competenza, non idonea ad essere diffusa all'interno dell'anfiteatro dalla medesima;

che il divieto di utilizzare il vallo dell'Arena e quello di allestire ponteggi rende di fatto impossibile lo svolgimento della stagione lirica, evento artistico-culturale di rilevanza internazionale che rappresenta un'importante voce nell'economia della città di Verona, sia per entrate dirette, sia per indotto, sia per livelli occupazionali;

che il divieto, considerate le prenotazioni che dovranno essere disdette in caso di annullamento del *festival* areniano, provoca inoltre un danno rilevante all'immagine turistica dell'Italia all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con urgenza per revocare questa decisione che rappresenta, al di là di qualsiasi appiglio legale, un'intollerabile imposizione ed un'ingerenza nella vita, nella tradizione e nell'economia di una città da parte di un organo che viene percepito come sempre più estraneo agli interessi della gente e del territorio.

(4-05225)

BRIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e delle finanze.* – Premesso:

che nel comune di Mondovì la criminalità e la delinquenza si sono intensificate in modo allarmante, tanto da provocare costantemente ed in luoghi pubblici risse in cui sono coinvolti soprattutto extracomunitari;

che l'aumento preoccupante della delinquenza in tutto il Piemonte è anche confermato dai dati contenuti nella «relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio nazionale», che il Ministro dell'interno in carica nel 1995 aveva inviato alle Camere;

che nella citata relazione si attesta l'incontrastata predominanza di cosche di origine calabrese che spesso si avvalgono, per la commissione di reati, di extracomunitari;

che i cittadini del comune di Mondovì hanno espressamente richiesto al sindaco Riccardo Vaschetti un intervento per risolvere la preoccupante situazione;

che il sindaco, dimostrando una grande sensibilità nei confronti del problema generale di sicurezza avvertito dai suoi concittadini ed in qualità di «ufficiale di Governo», tenuto per legge a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonchè ad adottare provvedimenti urgenti per tutelare l'incolumità dei cittadini, ha ritenuto opportuno organizzare una riunione presso il municipio di Mondovì in data 28 marzo 1997 alle ore 12, invitando il questore della provincia di Cuneo, il comandante dei carabinieri ed il comandante della Guardia di finanza, per trattare la questione dell'ordine pubblico;

che alla riunione i suddetti invitati non hanno partecipato nè avvertito il sindaco della loro «probabile» assenza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto gli invitati a non partecipare e se ritengano che l'ordine del giorno della riunione indetta dal sindaco non fosse di importanza tale da assicurare almeno una partecipazione minima;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, alla luce dei gravi problemi di mafia e delinquenza comune che investono l'intero territorio nazionale, sia opportuno assicurare ai cittadini la presenza attiva delle Forze dell'ordine, anche partecipando a riunioni indette appositamente per assumere conoscenze sui problemi di delinquenza territoriale;

se intendano adottare con urgenza provvedimenti, considerando che l'eventuale arrivo di profughi albanesi potrebbe aggravare il problema della connivenza fra le cosche e gli extracomunitari;

considerando l'oggettività del problema denunciato dai cittadini di Mondovì, come intendano interpretare la mancata partecipazione del questore della provincia di Cuneo, del comandante dei carabinieri e del comandante della Guardia di finanza, competenti per territorio, all'invito del sindaco Riccardo Vaschetti.

(4-05226)

BEVILACQUA, MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 3-00095)

(4-05227)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – (Già 3-00419)

(4-05228)

DE ZULUETA ed altri. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 2-00186)

(4-05229)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella seconda metà di giugno 1996 avrebbe dovuto svolgersi, nella Sicilia Sud-orientale, un'esercitazione denominata «SOT 97» (Sicilia Orientale Terremoto), disposta dal sottosegretario Barberi per verificare la prontezza e la capacità di reazione dei cosiddetti «posti di comando» in caso di terremoto;

che l'operazione è stata improvvisamente annullata dall'onorevole Napolitano senza spiegazione alcuna;

che la zona in questione, già in passato colpita da disastrosi terremoti, è notoriamente ad alto rischio sismico;

che l'ultimo evento sismico del dicembre 1990 ha provocato numerose vittime e gravi danni al patrimonio immobiliare,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro dell'interno ad annullare una operazione così importante per le popolazioni della Sicilia Sud-orientale, per le quali l'onorevole Napolitano mostra di avere una considerazione largamente inferiore a quella riservata ai clandestini albanesi;

quali provvedimenti si intenda adottare per il consolidamento delle costruzioni esistenti non adeguate alle norme antisismiche, prevenendo così gli incalcolabili costi in vite umane e in denaro che potrebbero verificarsi nel malaugurato caso di evento sismico disastroso.

(4-05230)

LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con la legge regionale n. 35 del 1987 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985 il piano urbanistico territoriale (PUT) della penisola Sorrentino-Amalfitana, nella cui area è compreso il comune di Corbara;

che il PUT costituisce un piano di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali;

che tale piano impone ai comuni interessati di uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti, secondo le prescrizioni-vincoli dettate per ciascuna zona dall'articolo 17 della suddetta legge regionale;

che in data 9 luglio 1997 la giunta regionale decretava l'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Corbara avente valore di adeguamento al piano urbanistico territoriale «con la raccomandazione che nelle norme di attuazione della variante al piano regolatore generale di Corbara, gli articoli non recepiti integralmente i contenuti delle zone prescrittivo di cui all'articolo 17, legge regionale n. 35 del 1987, ovvero parafrasanti contenuti degli stessi vanno intesi integrati delle dettagliate prescrizioni dettate per le zone territoriali del piano urbanistico territoriale interessate e degli articoli della stessa legge da esse richiamati»;

che la raccomandazione ha la funzione di sottolineare il rispetto del regime vincolistico introdotto dal piano urbanistico territoriale;

che il territorio del comune di Corbara ricade per una parte nella zona territoriale 4 e per un'altra parte nella zona territoriale 1/B;

che il piano urbanistico territoriale, per la zona territoriale 4, prescrive che la zonizzazione del piano regolatore generale debba prevedere:

zona A: in cui bisogna prevedere la redazione di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, fino all'approvazione dei suddetti piani particolareggiati; consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico;

zona B: in cui bisogna impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche, e consentire per l'edilizia esistente esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione;

zona C: di espansione residenziale quantificata in funzione dell'eventuale fabbisogno di nuovi vani residenziali; per essa la normativa al piano regolatore generale deve prescrivere l'obbligo dei piani esecutivi (piano particolareggiato, piano di zona legge n. 167, piano di lottizzazione convenzionata);

zona F: destinata alla copertura del fabbisogno di attrezzature pubbliche;

zona H: destinata ad insediamenti turistici;

zona d/1: destinata ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie;

zona E: agricola in cui bisogna consentire nuova edilizia rurale nel rispetto dell'indice di fabbricabilità massimo di 0.03 mc/mq;

che il piano urbanistico territoriale per la zona territoriale 1/b (prevalentemente agricola) prescrive che la zonizzazione del piano regolatore generale debba prevedere la inedificabilità sia pubblica che privata;

che inoltre con la variante di adeguamento al piano urbanistico territoriale è stato recepito il contenuto del vecchio piano di recupero approvato con decreto regionale n. 8060 del 1982 ai sensi della legge n. 457 del 1978 e della legge n. 219 del 1981, essendo stato il comune di Corbara gravemente danneggiato dal sisma;

che il piano di recupero ha, quale funzione precipua, quella di riqualificare il patrimonio edilizio esistente senza che lo stesso possa mai prevedere ricostruzioni dell'esistente con incrementi volumetrici;

che il piano urbanistico territoriale regionale prescrive per i piani di recupero solo interventi rivolti alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente;

che le raccomandazioni regionali, che accompagnano l'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Corbara, prescrivono il rispetto delle norme contenute nel piano urbanistico regionale anche per il piano di recupero;

che il sindaco di Corbara, disattendendo totalmente le raccomandazioni regionali e le prescrizioni vincolanti del piano urbanistico territoriale, ha rilasciato diverse concessioni edilizie in zona A e in zona B (che risultano essere anche zone di recupero) per la costruzione di diverse ville, con un indice di edificabilità inventato pari a 1 mc/mq, in netta contraddizione con la normativa della variante al piano regolatore generale e più specificamente in contraddizione con la normativa del piano urbanistico territoriale, che consente in tali zone solo interventi sulla edilizia esistente;

che alla luce delle prescrizioni della legge regionale n. 35 del 1987 e delle raccomandazioni regionali è da escludere in tale zona un'espansione edilizia di tale portata; inoltre tale espansione non risponde alle esigenze pregresse e straordinarie della ricostruzione *post* terremoto ma soddisfa un mercato di vendita privato, a fini speculativi e con notevole impatto sull'ambiente circostante;

che numerose concessioni edilizie sono state rilasciate in zona C, senza rispettare l'obbligo dei piani particolareggiati (PEEP ed altri), e superando, in due anni, di gran lunga i 100 vani, previsti in dieci, per lo sviluppo insediativo residenziale privato;

che diverse concessioni edilizie sono state rilasciate in zona agricola con l'asservimento di lotti urbanisticamente non omogenei favorendo quindi insediamenti di edilizia privata a danno dell'edilizia rurale;

che l'operato del sindaco di Corbara è stato reso possibile da una interpretazione del tutto soggettiva delle raccomandazioni regionali, la cui eventuale disattenzione ora deliberata dal consiglio comunale del 22 febbraio 1997 non può eludere il rispetto della stessa normativa regionale;

che il rilascio di concessioni edilizie in totale contrasto con lo strumento urbanistico vigente ha favorito una cementificazione selvaggia del piccolo territorio; una vera e propria speculazione edilizia di oltre 20 miliardi fermata solo dall'intervento della magistratura che nel novembre 1995 ha disposto il sequestro di otto cantieri ed il sigillo di 113 appartamenti, di 17 villette e di un costruendo ristorante;

che risale a pochi giorni fa la notizia degli arresti domiciliari del sindaco di Corbara, misura tuttavia congelata fino alla definizione del ricorso in Cassazione;

che quanto avvenuto nel territorio di Corbara manifesta una pervicace volontà distruttiva dell'ambiente e una chiara propensione a sostenere opere fuori della legalità,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per impedire l'ulteriore degrado ambientale-paesistico del territorio di Corbara inserito nell'ambito della penisola amalfitana, una delle località più belle d'Italia, ma anche protagonista di eventi luttuosi dovuti esclusivamente ad un uso distorto del territorio gestito dagli amministratori senza badare all'incolumità dei cittadini, ma avendo di mira solo finalità politiche.

(4-05231)

PERUZZOTTI, WILDE. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le autorità sanitarie nazionali e regionali hanno informato gli operatori sanitari del rischio di diffusione nel nostro paese dell'epidemia di poliomelite riscontrata nella vicina Albania;

che il contagio dello stesso tipo di *virus* isolato in Albania avrebbe colpito bambini non vaccinati della regione del Kossovo, dell'area di Metohija della Federazione jugoslava e delle popolazioni nomadi di Tessaloria e dell'area metropolitana di Atene, venuti a contatto con «portatori» albanesi;

considerato:

che la profilassi per antagonizzare il cosiddetto «polivirus selvaggio di tipo I» interessa una larga fascia di adulti italiani non vaccinati;

che il *virus* polio selvaggio sarebbe stato riscontrato nelle feci e nelle secrezioni faringee di soggetti immigrati dall'Albania, a partire dall'aprile 1996, sebbene corre voce che ne sia stata data notizia agli operatori sanitari soltanto nel dicembre 1996,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che siano stati accertati casi di soggetti albanesi contaminati dal *virus* in parola e se siano stati riscontrati casi di contagio nella popolazione italiana;

quali provvedimenti si intenda adottare per limitare eventuali casi «a rischio», realizzando altresì una campagna di prevenzione «in tempo reale»;

se siano state adottate le misure necessarie per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli albanesi presenti nei centri di accoglienza, isolando ed eventualmente rimpatriando i «portatori» di tale *virus*.
(4-05232)

BESOSTRI – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comando della sezione operativa navale di Nobiallo – 6ª legione della Guardia di finanza – ha convocato numerosi cittadini residenti nel comune di Sorico (Como) per richiedere loro il titolo di proprietà di alcune aree situate sulle rive del fiume Mera, in prossimità della confluenza col lago di Como, in quanto il catasto ritiene di proprietà del demanio pubblico dello Stato le aree formatesi in seguito all'accumulo di detriti portati dal fiume Mera e ai continui mutamenti della sponda del lago causati dagli agenti naturali;

che nella mappa Teresiana del 1860 non è riportata la situazione attuale, mentre successivamente, dopo la costituzione del Regno d'Italia, fu redatta dal catasto una nuova mappa aggiornata (1905) dalla quale risulta la situazione così come oggi si presenta;

che dall'impianto del nuovo catasto sino al giorno d'oggi quelle aree di proprietà ed in uso a privati cittadini ed in parte anche al comune di Sorico sono state oggetto di atti di compravendita, successioni e frazionamenti, in occasione dei quali l'ufficio tecnico erariale, l'ufficio del registro e tutti gli altri uffici competenti ad

ogni passaggio hanno provveduto a riscuotere tasse, a volturare e trascrivere gli atti senza mai nulla obiettare;

che su molti di questi appezzamenti di terreno, inizialmente paludosi ed insalubri, sono state realizzate dai proprietari opere di miglione, costruzioni civili e non;

che per giustificare il diritto di proprietà gli interessati dovrebbero documentare l'avvenuto acquisto dei terreni del demanio nel secolo scorso, considerato che il catasto ritiene probatoria la mappa Teresiana e non quella successiva redatta dopo la costituzione del Regno d'Italia;

che i cittadini del comune di Sorico ritengono assurda ed infondata la pretesa dell'ufficio tecnico erariale e hanno presentato un esposto, tra gli altri, anche al Ministero dei lavori pubblici, direzione generale per la difesa del suolo, e al Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, chiedendo che le autorità competenti si attivino per concludere la questione semplicemente facendo riferimento all'impianto della mappa del 1905,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere la situazione dei cittadini di Sorico, considerato che è per loro impossibile fornire la documentazione richiesta, e che la pretura circondariale di Como ha emesso un decreto penale di condanna, iscritto il 23 gennaio 1997, nei confronti di un cittadino ritenuto responsabile di occupazione abusiva di un'area demaniale.

(4-05233)

NIEDDU. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* Premesso:

che l'11 dicembre 1996 l'Enel, nella persona del direttore del personale dottor Celli, in occasione di un incontro a Cagliari, diede comunicazione che in Sardegna la ristrutturazione organizzativa dell'ente elettrico non avrebbe comportato il trasferimento in altre regioni di attività, cancellazione di strutture, depauperamento degli organici;

che ciò nonostante il documento di assetto organizzativo dell'area telematica, consegnato il 4 marzo 1997 alle organizzazioni sindacali, ipotizza un drastico ridimensionamento della struttura e delle professionalità del centro di telematica di Cagliari;

che il centro di telematica di Cagliari è stato sino ad ora individuato quale sede del «*Disaster Recover*» (luogo deputato alla conservazione e ripristino delle banche dati aziendali in caso di disastro), in quanto Cagliari garantisce dal punto di vista sismologico il più alto indice di sicurezza; non a caso l'attuale sede del centro è costruita con le più moderne tecniche antisismiche e dotata di impianti informatici adeguati allo scopo;

che la scelta di trasferire al centro di Roma queste funzioni comporta la necessità di appositi lavori di adeguamento dello stesso, ma soprattutto priva la Sardegna di un sito informatico con forti potenzialità di sviluppo anche attraverso forme di collaborazione con gli enti locali l'università, le imprese, i centri di ricerca;

che risulta evidente che, se l'anzidetto progetto aziendale dovesse essere confermato, la Sardegna perderebbe lavoro ad alto contenuto

professionale e ciò contribuirebbe ad aumentare i processi di marginalizzazione già in atto nei servizi e nella infrastrutturazione a rete,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare le conseguenze di scelte dell'ente elettrico contraddittorie con gli indirizzi generali di politica economica del Governo, tese a rafforzare le possibilità di sviluppo ed occupazione nelle aree deboli del paese e specificatamente in Sardegna.

(4-05234)

PREIONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che la divisione delle poste elvetiche ha inviato al signor Walter Eigenheer, Postfach 629 (SBB) 3900 Brig la seguente lettera datata 20 febbraio 1997:

«*Laufzeiten der Briefpostsendungen aus der Schweiz nach Italien*

Sehr geehrter Herr Eigenherr wir haben mit Interesse von Ihrem Schreiben vom 14. Februar 1997 Kenntnis genommen und bedauern, dass die zwei fraglichen Briefe Ihnen mit derartiger Verspätung zugestellt wurden. Im übrigen haben wir Ihren Brief bereits am 17. Februar erhalten. Diese ausgezeichnete Beförderungsfrist begründet sich damit, dass die Poststelle Domodossola einen direkten Sack für das Postamt Chiasso fertigt, wo er am 15. Februar in Chiasso eintraf. Dadurch konnten wir Ihren Brief am 17. Februar erhalten.

Zu Ihrer Information über den Briefpostverkehr aus der Schweiz nach Italien möchten wir Ihnen folgendes mitteilen. Die gesamte Briefpost PRIORITAIRE aus der Schweiz nach Italien wird den italienischen Postdiensten am Folgetag der Aufgabe übergeben. Diese Briefpost wird sowohl mit Luftpost von Zürich und Genf aus und auf dem Landweg von Chiasso aus abgeleitet. Aus Kundenbeschwerden ist jedoch erkennbar, dass die « Poste Italiane » seit Dezember 1996 besondere Schwierigkeiten haben, die Post fristgerecht zuzustellen.

Die Laufzeiten der Briefpost PRIORITAIRE nach den meisten westeuropäischen Ländern werden durch eine Privatfirma geprüft. Die jüngsten Ergebnisse haben aufgezeigt, dass sich die Laufzeiten der Briefpost PRIORITAIRE in Richtung Schweiz – Italien ab Dezember 1996 erheblich verschlechtert haben. Im Oktober 1996 waren vier Tage nach Aufgabetag (Sonntag nicht eingerechnet) 50 % des Aufkommens aus der Schweiz zugestellt, im Dezember waren es nur noch 19 %. Die Rückstände aus den Festtagen sowie soziale Unruhen, die am 10. Februar 1997 zu einem Generalstreik der italienischen Postdienste führten, geben Anlass zu glauben, dass noch eine Weile mit Auslieferungsverspätungen zu rechnen ist.

Wir haben der Generaldirektion der italienischen Post in Rom Ihre zwei Briefe zur Untersuchung und Stellungnahme unterbreitet. Sobald eine Antwort vorliegt, werden wir Sie umgehend informieren.

Wir bedauern diese Umstände und hoffen, ihnen mit diesen Ausführungen gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Logistik

André Schmutz, Sektionschef».

che si fornisce la seguente traduzione di cortesia della precedente lettera:

«Egregio signor Eigenheer,

abbiamo letto con interesse la Sua comunicazione del 14 febbraio 1997 e deploriamo che le due lettere in questione Le siano state recapitate con tanto ritardo. Dal canto nostro abbiamo ricevuto la Sua comunicazione il 17 febbraio: questo breve tempo di inoltro è dovuto al fatto che gli uffici delle Poste italiane a Domodossola predispongono un sacco postale con corrispondenza diretta esclusivamente all'ufficio postale di Chiasso dove la Sua è arrivata il 15 febbraio. Pertanto per noi è stato possibile ricevere la Sua lettera il 17 febbraio.

Per quanto concerne il recapito della corrispondenza dalla Svizzera verso l'Italia desideriamo comunicarLe quanto segue: la corrispondenza con specificazione *prioritarie* destinata all'Italia viene consegnata alle Poste italiane il giorno successivo alla spedizione da parte dell'utente e smistata unitamente alla posta aerea via Zurigo e Ginevra o per via terrestre via Chiasso. In seguito a reclami da parte degli utenti sappiamo tuttavia che dal dicembre del 1996 le Poste italiane hanno difficoltà a recapitare la corrispondenza nei tempi utili.

I tempi di consegna della posta *prioritarie* destinata alla maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale vengono verificati da un'impresa privata. Secondo le analisi più recenti i tempi di recapito della corrispondenza *prioritarie* diretta dalla Svizzera verso l'Italia sono peggiorati notevolmente a partire dal mese di dicembre del 1996. Nel mese di ottobre 1996 il 50 per cento delle lettere provenienti dalla Svizzera era arrivato a destinatario entro quattro giorni dalla data di spedizione (escluse le domeniche), nel dicembre tale quota era scesa al 19 per cento. I residui delle festività natalizie non smaltiti nonché tensioni sindacali che hanno condotto ad uno sciopero generale delle Poste italiane indetto per il 10 febbraio 1997 sono elementi che fanno ritenere che i ritardi si verificheranno ancora per qualche tempo.

Abbiamo sottoposto la Sue comunicazioni alla Direzione generale delle Poste italiane di Roma per una verifica e una presa di posizione. La informeremo degli ulteriori sviluppi non appena ci sarà data risposta.

Deplorando i disagi e sperando di avere fornito chiarimenti utili,

porgo distinti saluti,

Logistica

André Schmutz, Capo Sezione.».

si chiede di sapere quali informazioni possa dare l'Ente poste italiane spa all'interrogante in merito al disservizio postale nel recapito della corrispondenza tra Italia e Svizzera, a seguito del ridimensionamento dei posti di transito e smistamento.

(4-05235)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* – (Già 2-00021)

(4-05236)

ZANOLETTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il consiglio scolastico provinciale di Cuneo ha deliberato l'accorpamento del liceo classico statale di Mondovì con l'istituto magistrale «Rosa Govone»;

che tale provvedimento, se verrà ratificato dal Ministero, avrà efficacia dal 1° settembre 1997;

che al di là dell'amarezza per l'ipotizzata scomparsa di uno dei più antichi e gloriosi licei classici d'Italia, costituito immediatamente dopo la legge Casati del 1859, non si comprende come possa essere ratificato l'accorpamento di un liceo classico con un istituto magistrale quando il Ministro in indirizzo ha dichiarato *apertis verbis* che è sua intenzione sopprimere gli istituti magistrali poichè sembrano ormai essere del tutto sorpassati e non adatti alle odierne necessità,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per evitare che le razionalizzazioni e gli accorpamenti previsti dalla legge finanziaria vengano fatti e ratificati secondo criteri che rispecchino una linea univoca indicata dal Governo.

(4-05237)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che esiste una gravissima situazione di disagio, creatasi in seguito a conflitti sindacali tra la ditta Risan, appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Nocera Inferiore ed i dipendenti che rivendicano spettanze salariali arretrate, e coinvolgente quarantadue famiglie che da due mesi sono prive del necessario reddito per il sostentamento;

che tale situazione, innestata nella generale condizione di sofferenza occupazionale e di degrado sociale dell'Agro Sarnese Nocerino, è già stata segnalata in data 2 aprile 1996 al prefetto di Salerno dal consigliere provinciale Arena per i temuti episodi di violenta contestazione non auspicabili ma possibili,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire secondo compiti e competenze per riportare serenità, accogliendo le giuste istanze dei lavoratori.

(4-05238)

BONATESTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da giorni l'aeroporto di Fiumicino versa in una situazione di caos a causa dei ritardi per lo sdoganamento e il ritiro di pacchi e *container*;

che a determinare il caos è stata, inizialmente, l'interruzione, di tre giorni, dei servizi per le festività pasquali;

che a ciò si sono aggiunti i ritardi burocratici per l'apposizione di timbri e certificati, in particolare per i prodotti di origine animale, fiori e piante per i quali vengono imposti i controlli da parte di veterinari e fisiopatologi;

che nello sdoganamento viene data priorità alle merci deperibili per le quali si applicano procedure più veloci;

che la mole di arretrato accumulata, di fatto, impedisce la movimentazione delle altre merci;

che l'*iter* dei controlli e delle consegne può richiedere per i beni durevoli da 60 ore a sette giorni, contro una media europea di mezza giornata,

l'interrogante chiede di sapere:

se non s'intenda accertare i motivi e le responsabilità dei ritardi e degli scioperi che, anche dopo il periodo di festività, continuano a protrarsi ingenerando forti disagi;

quali provvedimenti s'intenda adottare per facilitare l'applicazione nel nostro ordinamento, delle semplificazioni burocratiche previste dalle normative comunitarie, e ciò al fine di evitare eccessive penalizzazioni per lo smaltimento delle spedizioni.

(4-05239)

PEDRIZZI. *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, nonostante i «cronici» disservizi che si registrano sul trasporto ferroviario ed i viaggiatori continuino ad essere in balia degli «imprevisti» dell'Ente ferrovie, non si capisce come il Governo italiano – specificatamente rispetto a questo settore – intenda proporsi in termini adeguati sia all'appuntamento con l'Europa, sia a quello – storico – con il Giubileo che impegnerà il servizio in quantità decisamente moltiplicate;

che, volendo riportare solo uno degli ultimi episodi, sabato 5 aprile 1997 il treno Eurocity n. 53 che partiva da Bologna alle ore 18,51, che sarebbe dovuto arrivare alla stazione di Roma-Termini alle 21.55 si è invece arrestato alla stazione Tiburtina, senza dare nessuna comunicazione, nessuna spiegazione e, tantomeno, senza che sia stata attuata alcuna iniziativa di supporto, abbandonando i passeggeri nella stazione Tiburtina che, a loro spese, si sono trovati – in quell'ora tarda – in una zona di Roma da molti sconosciuta;

che, inoltre, giunti alla stazione Termini gli altoparlanti annunciavano che «tutti i servizi di biglietteria non erano funzionanti», invitando i passeggeri ad acquistare il biglietto a bordo del treno (evidentemente senza incidenza di penalità), con la conseguenza che ha pagato il regolare biglietto di trasporto soltanto chi si è trovato davanti al controllore,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano stati i motivi che hanno causato l'episodio di sabato scorso sia in riferimento all'Eurocity, che rispetto al grave danno economico derivato dal blocco dei servizi di emissione biglietti;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare urgentemente davanti a tale inaccettabile situazione che, data la sua totale inerzia di intervento, sembra non conoscere affatto.

(4-05240)

DEMASI, COZZOLINO, NAPOLI Roberto. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che nella giornata del 5 aprile 1997, nelle corsie della seconda divisione di ostetricia dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno si sono introdotti alcuni questuanti che hanno chiesto ed ottenuto l'elemosina dalle intimorite puerpere e dai loro visitatori;

che tale episodio di ordinaria inciviltà non è l'unico in quanto è stato preceduto da diversi casi di intrusioni di nomadi, tossicodipendenti o emarginati;

che le «visite» hanno coinciso con furti, minacce ai dipendenti del nosocomio e richieste di denaro ai degenti;

che l'unica diga a queste intrusioni è rappresentata dal meritevole personale parasanitario che deve dividere le proprie energie tra i compiti di istituto e le mansioni di «vigilante»;

che i risultati della sorveglianza sono tanto modesti da far ritenere l'ospedale Ruggi d'Aragona una «terra di nessuno»;

che di quanto sopra esposto sono a conoscenza i responsabili dell'ordine pubblico ai quali fu esposto nell'agosto del 1996 con richiesta di maggiore sorveglianza e controlli;

che, fino ad oggi, nulla è stato fatto per incrementare le unità distaccate ai drappelli ospedalieri;

che il mancato intervento è da ascrivere alla cronica carenza degli organici di polizia assegnati alla provincia di Salerno;

che, per tale carenza, alcuni plessi ospedalieri dell'Agro Nocerino Sarnese sono del tutto privi di drappello ospedaliero, mentre presso l'ospedale di Battipaglia gli organi della polizia di Stato sono presenti solo nelle ore antimeridiane;

che eventuali malintenzionati possono sfruttare tale sistematica assenza dello Stato, per intrufolarsi, durante gli orari di visita, nei reparti ospedalieri con intenti più o meno criminali;

che misure alternative alla presenza delle forze dell'ordine, attuate dalle amministrazioni, non possono essere sufficienti a restituire serenità a degenti ed assistiti,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, per quanto di competenza, per evitare il perpetuarsi di episodi del tipo di quelli nella presente denunciati;

quali iniziative il Ministro dell'interno ritenga immediatamente attuabili per rinforzare gli organici di polizia assegnati alla provincia di Salerno onde consentire il rinforzo del personale simbolicamente presente presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e una costante ed efficace sorveglianza dei reparti ospedalieri della provincia.

(4-05241)

MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che a Massa è in attività uno stabilimento che produce refrattari per industria siderurgica e vetro, nel quale sono occupati 87 lavoratori; si tratta di una struttura produttiva, gestita da Vesuvius Italia, spa;

che da tre anni la Vesuvius Italia ha trasferito la sede centrale per l'Italia da Milano a Massa utilizzando locali affittati all'interno dell'area ex Dalmine; tale sede, nella quale sono occupati circa 30 impiegati, in maggioranza giovani assunti da poco tempo, svolge le funzioni amministrative e commerciali per gli stabilimenti di Massa e di Grogastu (Cagliari) – altro centro produttivo della Vesuvius in Italia –;

che si è ora diffusa fra i lavoratori e le organizzazioni sindacali la preoccupazione che si stia procedendo ad operazioni di trasferimento dell'azienda ad altri soggetti con conseguenze per il futuro della sede centrale e per l'utilizzazione delle strutture produttive con riflessi negativi per l'occupazione;

che le organizzazioni sindacali hanno richiesto incontri in sede locale per chiarire la situazione ma, pur essendo confermata anche dalla dirigenza locale l'esistenza di trattative, non riescono ad ottenere un confronto ufficiale che consenta di poter valutare seriamente le prospettive reali; difficoltà risulterebbero anche per ottenere un incontro fra il sindacato nazionale FULC (Federazione Unitaria dei Chimici) ed i responsabili del gruppo industriale;

si chiede di conoscere se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga di attivarsi per favorire il confronto fra sindacati e parte padronale tenendo presente anche che le unità produttive si trovano in aree colpite da gravissime crisi occupazionali e che è assolutamente necessario evitare che queste realtà produttive e le attività amministrative e commerciali ad esse connesse possano essere ridimensionate, mentre, al contrario, è auspicabile un impegno anche del Governo per favorirne il potenziamento.

(4-05242)

LAVAGNINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'assemblea degli azionisti dell'Isveimer in data 30 aprile 1996, ha deliberato di procedere all'accertamento delle responsabilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e società di revisione per le gravi perdite di bilancio che hanno portato alla messa in liquidazione della società;

che la successiva assemblea tenutasi il 21 gennaio 1997 ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità solo contro gli amministratori e direttori generali in carica dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1995, con esclusione degli amministratori in carica dopo il 30 giugno 1995 ed escludendo, da detta azione, tutti i componenti del collegio sindacale in carica dall'1 gennaio 1992;

che la medesima assemblea ha limitato il periodo delle contestazioni al 30 giugno 1995, con esclusione, quindi, del bilancio dell'intero esercizio 1995, non certificato dalla società di revisione in quanto «pri-

vo di chiarezza e non idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Isveimer»;

che la limitazione delle contestazioni al 30 giugno 1995, ha, pertanto, come conseguenza quella di impedire che si faccia chiarezza sul bilancio al 31 dicembre 1995, che a sua volta chiama in causa le responsabilità dei soggetti esclusi,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni siano state espresse dalla Banca d'Italia sul bilancio dell'Isveimer al 31 dicembre 1995, non certificato, e, in particolare, in ordine ai dati concernenti il fondo di previdenza aziendale rilevati come non attendibili dalla società di revisione, in quanto calcolati con il criterio della continuità dell'azienda non applicabile ai bilanci di società poste in liquidazione;

quali iniziative il Ministro del tesoro ritenga di assumere affinché l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci dell'Isveimer sia esperita senza le sopra richiamate ingiustificate esclusioni e riguardi il bilancio dell'intero esercizio 1995.

(4-05243)

MONTICONE, LAVAGNINI, AGOSTINI, BEDIN, MONTAGNINO, ZILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che dalle notizie di stampa si apprende che il consiglio di amministrazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana (G. Treccani) ha deliberato la chiusura di due delle sue maggiori opere e precisamente l'Enciclopedia di archeologia e il Dizionario biografico degli italiani;

che tale decisione, per quanto dettata da criteri di carattere economico – superabili in altro modo – colpisce gravemente l'Istituto, dal momento che le due opere sono parte essenziale delle sue finalità e rappresentano nel mondo il meglio della cultura e della storia d'Italia; l'Enciclopedia di archeologia non è soltanto dedicata ad illustrare il settore nella parte concernente il nostro paese, ma è un profilo scientifico dell'archeologia mondiale;

che il Dizionario biografico degli italiani è una ricerca, che da diversi decenni vede l'apporto dei migliori studiosi italiani e stranieri al fine di tracciare – attraverso la biografia – il profilo della cultura, della scienza e dell'arte del nostro paese attraverso i secoli;

che chiudere queste due opere equivale a ridurre l'Istituto ad una funzione di mera conservazione dei risultati già ottenuti ed in sostanza a pur nobile antiquariato,

si chiede di sapere,

quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare l'Istituto che è ente sottoposto al controllo ed alla tutela dello Stato ed il cui presidente è nominato dal Presidente della Repubblica;

quale ruolo il Governo assegni alla cultura ed alle sue più alte espressioni di livello nazionale ed internazionale.

(4-05244)

SILIQUNI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da alcuni anni è in atto un processo di trasferimento di cani da regioni italiane alla Germania ed alla Svizzera;

che tale trasferimento avverrebbe ad opera di sedicenti associazioni animaliste italiane, che garantirebbero il perfezionamento dell'adozione degli animali nei Paesi sopra indicati (in collaborazione con la Tierschutzverein di Monaco di Baviera per quanto attinente alla Germania);

che sopralluoghi eseguiti da animalisti veronesi, con lo scopo di accertare l'avvenuta adozione degli animali all'estero, sono risultati vani nella quasi totalità dei casi;

che la Tierschutzverein e la USL 22 di Verona rifiutano sistematicamente di comunicare ad animalisti italiani gli estremi dell'adozione degli animali, rendendo così molto difficoltosi gli eventuali accertamenti,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali autorizzazioni avvengano i suddetti trasferimenti;

se le USL siano autorizzate a favorire, anche sul piano finanziario, tali trasferimenti;

se il Ministro interrogato abbia svolto indagini sulla destinazione finale dei cani trasferiti;

quali siano le ragioni per le quali le USL non favoriscono gli animalisti italiani nel controllo degli esiti delle adozioni.

(4-05245)

WILDE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in relazione all'iniziativa legislativa finalizzata alla sperimentazione di forme di vendita complementari da parte di singoli rivenditori professionali della stampa, è importante rilevare l'interesse delle parti, editori distributori e giornalisti, atto ad individuare le giuste risposte che abbiano la potenzialità di soddisfare esigenze di mercato;

che questa esigenza è auspicata nei confronti di quegli esercizi commerciali che, per loro tipologia, non richiedono forme complesse di fornitura e di gestione come le librerie, la grande distribuzione organizzata, le pompe di benzina, bar e tabacchi che necessariamente devono essere gestiti direttamente dagli editori attraverso le imprese di distribuzione locale;

che è importante inoltre non sottovalutare l'esigenza di mantenere forte la dimensione della piccola impresa distributrice quale il «giornalaio», il quale, oltre ad essere distributore finale, svolge anche altre vendite: di biglietti ferroviari, di biglietti di autobus urbani, di schede telefoniche; è quindi punto di riferimento urbano, ma soprattutto permette il pluralismo dell'informazione, visto che i punti vendita complementari potrebbero attivarsi nella vendita solo di determinate testate,

si chiede di sapere:

se nel caso di fornitura compiuta attraverso la rete di vendita agli esercizi complementari, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno

che le prestazioni dei servizi resi dal rivenditore autorizzato per la fornitura di prodotti editoriali nei confronti dei punti di vendita aggiuntivi assumano la qualifica di prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e quindi acquisiscano trattamento di esclusione della imponibilità;

se il Ministro in indirizzo, sempre per non influenzare lo svolgimento della sperimentazione, non ritenga opportuno stabilire chiaramente che gli esercizi complementari non dovranno praticare sconti sul prezzo di vendita al fine di non creare situazioni di concorrenza sleale, congiuntamente alla consegna gratuita dei giornali, e quindi dovranno essere praticate le stesse condizioni economiche previste dall'accordo nazionale tra le parti;

se, nel contesto moderno ed al fine di far conoscere più prodotti, non sia opportuno valutare la possibilità automatica del raddoppio delle superfici delle edicole, nel rispetto delle norme urbanistiche e dei vincoli relativi all'arredo urbano, in quanto è interessante notare, secondo quanto emerge da un'indagine conoscitiva fatta nella capitale, come tali ampliamenti (n. 64) abbiano procurato un aumento delle vendite del 22 per cento contro l'aumento dello 0,5 per cento relativo all'apertura di 84 punti vendita, ciò anche per soddisfare il cittadino utente-consumatore;

se non sia importante l'individuazione delle aree nelle quali effettuare le vendite complementari ed in numero limitato di comuni proprio per meglio controllare la verifica delle conseguenze relative all'ampliamento dell'offerta, tenendo ben presente i limiti della sperimentazione che devono essere ben definiti nel tempo, onde evitare che la sperimentazione diventi di fatto atto compiuto e quindi soddisfi una sola parte.

(4-05246)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il presidente del CONI, dottor Mario Pescante, è imputato nei seguenti processi:

tribunale penale di Roma, VI sezione, presidente Antonino Stipo, per il reato di cui all'articolo 323, comma secondo del codice penale; nello stesso processo sono imputati per lo stesso reato l'avvocato Arrigo Gattai, ex presidente del CONI, il dottor Paolo Vaccari, dirigente superiore, capo del servizio personale del CONI; la prossima udienza è fissata per il 29 maggio 1997; il processo riguarda le assunzioni di 959 persone effettuate dal CONI nel periodo 1990-92;

Corte d'appello di Roma, III sezione, presidente Francesco Plotino, sempre per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale; nello stesso processo sono imputate altre quindici persone tra cui l'avvocato Arrigo Gattai, ex presidente del CONI, il professor Bruno Grandi, vice presidente vicario del CONI, l'ingegnere Maurizio Mondelli, componente della giunta esecutiva del CONI, il dottor Primo Nebiolo, membro italiano

del CIO e componente della giunta esecutiva del CONI; inoltre i componenti della commissione che ha aggiudicato alla Cogefar l'appalto-concorso per la ricostruzione, *alias* ristrutturazione, dello stadio Olimpico di Roma; questi ultimi sono imputati per il reato di cui all'articolo 353, comma secondo, del codice penale con esclusione dell'articolo 323 del codice penale; mentre Pescante, Gattai, Mondelli, Nebiolo, oltre a tutti i componenti della giunta esecutiva del CONI in carica all'epoca dei fatti contestati, tranne il dottor Bartolo Consolo e l'ingegnere Renzo Nostini, sono imputati per il reato di cui all'articolo 323, comma secondo del codice penale, con esclusione dell'articolo 353, comma secondo del codice penale; la prossima udienza è fissata per il 7 giugno 1997;

che in altri casi per il presidente del CONI, dottor Mario Pescante, è stato richiesto il rinvio a giudizio:

in base a ciò è fissata un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari il 16 aprile 1997 sempre in relazione all'articolo 323, comma secondo del codice penale, per avere promesso 35 milioni all'ingegnere Luciano Del Bufalo al fine di indurlo a far collaborare l'architetto Antonella Biscardi, figlia del giornalista televisivo Aldo Biscardi, al progetto di uno stadio del tennis da realizzare a Roma commissionatogli dalla Federazione italiana tennis; l'udienza è fissata davanti al Gup il 16 aprile 1997; sempre in base all'articolo 323, comma secondo del codice penale in relazione alla cessione ed al controllo dei contributi ordinari erogati dal CONI agli enti di promozione sportiva CNS Fiamma e Alleanza sportiva italiana (ASI); il rinvio a giudizio è stato chiesto anche per l'avvocato Arrigo Gattai, ex presidente del CONI, e per altri ex funzionari del CONI; per uno degli imputati, Giorgi, ex dipendente del CONI ed ex presidente del CNS Fiamma, il rinvio a giudizio è stato chiesto anche in riferimento agli articoli del codice penale nn. 471, 646, 476, 482, 316-*bis*, oltre che per l'articolo 323, comma secondo del codice penale; l'udienza è fissata davanti al Gup il 21 aprile 1997;

che sono in corso indagini sul presidente del CONI, dottor Mario Pescante, presso la procura della Repubblica di Roma;

che altre indagini sono in corso presso la procura regionale del Lazio della Corte dei conti;

che per la ricostruzione, *alias* ristrutturazione, dello stadio Olimpico di Roma, Mario Pescante è stato citato in giudizio per danno erariale insieme a numerosi componenti delle giunte esecutive pregresse del CONI, tra cui Franco Carraro e Arrigo Gattai, ex presidenti dell'ente pubblico sportivo; c'è stata un'udienza, che è stata rinviata in attesa dell'esito del processo presso la corte d'appello, di cui si è detto;

che la Corte dei conti, sezione controllo enti sovvenzionati dallo Stato, nella sua relazione sulla gestione finanziaria del CONI per gli esercizi dal 1983 al 1992, resa nota nel luglio 1994, ha rivelato che presso la procura regionale del Lazio pendono «circa quaranta istruttorie che riguardano il CONI e le Federazioni sportive nazionali», (cfr. pagi-

na 73 della relazione della sezione controllo enti sovvenzionati relativa alla gestione finanziaria del CONI per gli esercizi dal 1983 al 1992);

che la gestione del CONI appare dunque non più credibile se continua a permanere nella responsabilità di persone, che debbono rispondere del loro operato in sede penale e conclusivamente anche in sede contabile amministrativa; vengono meno sicuramente i principi costituzionali previsti dall'articolo 97, comma primo, concernenti il buon andamento e l'imparzialità che la pubblica amministrazione deve assicurare alla collettività;

che molti di questi casi sono stati evidenziati con interrogazioni presentate dallo scrivente senatore Wilde: 4-00379 del 5 giugno 1996; 4-00378 del 5 giugno 1996; 4-00530 del 19 giugno 1996; 4-00930 del 4 luglio 1996; 4-00931 del 4 luglio 1996; 4-04692 del 12 marzo 1997; 4-04880 del 19 marzo 1997; 4-04887 del 19 marzo 1997; 4-04883 del 19 marzo 1997; 4-04908 del 19 marzo 1997; 4-04958 del 21 marzo 1997; 4-04782 del 14 marzo 1997;

che quasi tutte queste interrogazioni sono rimaste senza risposta, per cui, onde evitare che le mancate risposte ravvisino coperture sui casi sopra descritti, sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo si attivino in merito,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sussistano le condizioni in punto di fatto e di diritto che possano consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di decidere sull'opportunità di sospendere in via cautelativa il dottor Mario Pescante dalla carica di presidente del CONI, ovvero di inficiarne la nomina, al fine di tutelare il decoro e l'immagine dell'ente pubblico sportivo in riferimento all'articolo 97, comma primo, e all'articolo 54, comma secondo, della Costituzione; in linea anche con le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991, in relazione al parere espresso sullo schema di modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 «concernente i requisiti di accesso agli organi del CONI»; nel parere, tra l'altro, si legge: «È inoltre apprezzabile la contestuale previsione di un potere di sospensione dalla carica, nei casi più gravi, giustificato dalla necessità che i soggetti che rivestono cariche sociali in un importante ente pubblico, quale è il CONI, siano persone al di sopra di ogni sospetto», (cfr. parere adunanza generale 17 ottobre 1991, sezione II n. 484/91).

(4-05247)

AVOGADRO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in varie città italiane è in atto, da parte delle polizie municipali, un puntiglioso controllo sul rispetto da parte dei taxisti degli articoli 82 e 86 del codice della strada, articoli che regolano l'uso proprio o improprio dell'auto adibita a mezzo pubblico;

che per uso improprio si intende anche portare il figlio a scuola o la moglie al supermercato;

che le sanzioni previste vanno dalle multe da 100.000 a 400.000 lire al ritiro della carta di circolazione da 1 a 4 mesi;

che questo, in caso di accertata infrazione, priva della possibilità di lavoro per un lungo periodo il taxista;

che i «criminali» in questione, oltre a sostenere le spese per l'acquisto dell'auto e i costi di gestione, pagano la tassa sulla partita IVA, pagano l'IVA e non possono scaricarla, pagano il bollo di circolazione, pagano la tassa sul suolo pubblico;

che, per contro, prolifera ovunque e indisturbata una fitta rete di taxi abusivi;

che questa azione di controllo si esplicita essenzialmente nel Nord Italia,

si chiede di sapere:

se non si intenda ritenere superati nei loro contenuti gli articoli 82 e 86 del codice della strada e se non sia quindi auspicabile una loro sostanziale modifica;

se il ritiro della carta di circolazione, che di fatto impedisce al taxista di lavorare da uno a quattro mesi, non sia in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione;

se, per inciso, non sia necessario individuare come prioritaria la lotta all'abusivismo che, oltre a costituire una concorrenza sleale a prefigurare un'evasione fiscale totale, mette anche a repentaglio la sicurezza dei clienti, con mezzi non idonei e non adeguatamente assicurati;

se, infine, non si possa considerare, nelle more, una infrazione estremamente veniale quella di accompagnare i propri famigliari nei ritagli di tempo lasciati liberi dal servizio.

(4-05248)

MEDURI. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che in data 6 marzo 1997 il preside della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Reggio Calabria ha inviato al questore di Reggio Calabria e, per conoscenza, al prefetto ed al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria una lettera che così recitava:

«Gentile questore,

nei giorni scorsi ho incontrato funzionari della questura per far loro presente che da qualche tempo si verificano in facoltà episodi che destano notevoli preoccupazioni e sui quali è quanto mai opportuno vigilare e intervenire.

Si tratta di danneggiamenti continui alle strutture che sembrano non causali e forse anche ispirati da un'azione programmata. Asportazione e danneggiamento di parte degli impianti igienici e dell'impianto elettrico (in quest'ultimo caso si sono creati pericoli per l'incolumità degli studenti) il cui obiettivo sembrerebbe quello di alimentare una situazione di disfunzione delle strutture e provocare quindi uno stato di disagio e malcontento tra studenti, professori e personale. Negli ultimi giorni questi fatti si sono ripetuti con

una periodicità e una costanza che non vanno assolutamente sottovalutate.

A questo si deve aggiungere che, nella giornata di ieri, ignoti sono intervenuti sul sistema di accesso controllato al parcheggio riservato della facoltà, provocando la chiusura delle sbarre e rendendo inefficienti i sistemi di sblocco delle sbarre. Si è in tal modo creato, per circa due ore, una situazione di grave pericolo per centinaia di persone che attendevano alle previste attività didattiche e di studio.

Devo inoltre segnalare che, la scorsa settimana, ignoti hanno intenzionalmente danneggiato l'automobile di un dipendente, il signor Antonino Pennestrì, provocando un danno per circa due milioni di lire e che analoghe iniziative criminose continuano a essere messe in atto.

Si tratta dunque di un quadro gravissimo che non ha precedenti nella vita della facoltà.

Di tutto ciò ho già informato il rettore e il direttore amministrativo e mi rivolgo cortesemente a Lei perchè intraprenda tutte le iniziative necessarie affinchè sia fatta chiarezza su quanto sta avvenendo e soprattutto si ponga fine a questo stato di cose.

Ritengo opportuno inviare questa nota per conoscenza al signor procuratore della Repubblica nel caso ravvisi in quanto descritto elementi che richiedano l'intervento della magistratura.

Nel ringraziarLa, desidero inviarLe i miei più cordiali saluti.»;

che nella notte compresa tra il 3 e il 4 aprile 1997, ignoti sono penetrati nei locali della facoltà di architettura e, indisturbati, sono riusciti ad entrare, attraversando il cancello con un *camion* sul quale sono riusciti a caricare una grande quantità di strumenti ed attrezzature varie informatiche per il valore di alcune centinaia di milioni, dopo essere riusciti ad annullare il sistema di allarme;

che tale colpo criminale, per compiere il quale sono occorse, presumibilmente, parecchie ore, ha colpito al cuore la giovane università di Reggio Calabria ed in particolare la facoltà di architettura che, guidata con amore ed alta sapienza scientifica dal preside Petruccioli – con la collaborazione di un qualificatissimo *staff* di insegnanti e tecnici – tocca, ormai, i vertici in materia scientifica ponendosi ad alto livello in Italia e, forse, in Europa;

che la stessa città di Reggio Calabria, che soffre l'eccesso di attenzione delle organizzazioni criminali tanto quanto, per converso, la disattenzione del Governo e, nella fattispecie, delle sue promozioni locali, viene duramente toccata ed offesa,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso ed urgentissimo disporre un'indagine che accerti quali siano state le misure decise (e prese), a tutela della facoltà di architettura e della stessa università degli studi di Reggio Calabria, dal questore di Reggio Calabria e se il prefetto, ricevuta la lettera del preside Petruccioli, abbia o

meno sentito il dovere di riunire subito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per deliberare adeguati provvedimenti;

se il Ministro di grazia e giustizia, a propria volta, non ritenga di dover accertare se il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria abbia riservato la giusta attenzione al grido di allarme lanciato il 4 marzo 1997 dal preside Petruccioli;

se il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non ritenga doveroso intervenire decisamente operando in modo tale che la facoltà di architettura dell'università degli studi di Reggio Calabria sia messa, subito, in condizioni di ripristinare appieno la propria attrezzatura in modo tale da poter continuare senza traumi la propria opera formativa al servizio dei giovani e la propria alta funzione volta all'elevazione culturale e sociale della città di Reggio Calabria e, nel contempo, della Calabria e dell'Italia tutta.

(4-05249)

CUSIMANO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che molti dipendenti dell'Ente poste hanno contratto mutui per l'acquisto della prima casa, contando, in base alle leggi vigenti, sulla possibilità di ottenere prestiti decennali dall'Ipost;

considerato:

che, da informazioni assunte presso il predetto Istituto, risulta che il *plafond* dei prestiti per l'anno 1997 è esaurito a causa delle liquidazioni dei mutui richiesti nell'anno 1995;

che sempre da informazioni assunte risulta che con una recentissima delibera (di 15-20 giorni fa) approvata dal consiglio di amministrazione dell'Ipost è stata decisa la modifica dei criteri per la concessione di mutui pluriennali ai dipendenti iscritti all'Istituto, con esclusione dei finanziamenti per l'acquisto della prima casa;

che attualmente giacciono presso il citato Istituto circa 4.000 domande per un importo totale di circa 80 miliardi di lire,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gravissima situazione che si è venuta a creare per i dipendenti iscritti al fondo. Risulta particolarmente pesante la situazione di coloro che sono in attesa della concessione del prestito e che non possono più ricorrere alle banche, in quanto già debitori per quota parte del credito concesso alle cooperative di appartenenza e che, pertanto, rischiano di finire nelle mani degli usurai;

se non vogliano rivedere le scelte inique e *contra legem* da loro fatte e modificare, con assoluta urgenza, la decisione che colpisce gli incolpevoli dipendenti delle Poste italiane, attingendo ad altri capitoli del bilancio dello Stato, almeno per liquidare le domande giacenti.

(4-05250)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ha reso noto che entro il 10 aprile 1997 gli uffici pubblici dovranno essere dotati di un campanello a disposizione dei disabili, attivando il quale entrerà in azione un servizio di assistenza che provvederà ad aiutare la persona con *handicap*;

che la Federazione ha informato che tali espedienti devono intendersi come soluzioni provvisorie in attesa che quegli edifici siano accessibili e disponibili senza bisogno di alcun supporto per i disabili;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, recante norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, obbliga tutti gli edifici non ancora accessibili a fornire un «sistema di chiamata» e un «servizio di assistenza» per i portatori di *handicap*,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di attuare un sistema di monitoraggio che verifichi la sussistenza dei dispositivi negli edifici;

quali provvedimenti si intenda adottare per l'installazione degli stessi negli edifici che ne risultano ancora sprovvisti, nonché quali provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei funzionari addetti che non abbiano ottemperato a quanto previsto dalle normative esistenti.

(4-05251)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nella frazione di Grotte di Santo Stefano, nel comune di Viterbo, è in atto una protesta per i ritardi nell'apertura del centro polivalente dell'azienda USL;

che il presidente della circoscrizione ha reso noto che, con delibera del 14 settembre 1996, l'amministrazione comunale di Viterbo ha provveduto a consegnare i locali, predisponendo anche il contratto di comodato;

che l'accordo tra l'azienda e il comune prevedeva, in cambio del comodato gratuito dei locali, l'acquisto degli arredi da parte dell'ASL, che non vi ha provveduto;

che nel centro è prevista una struttura sanitaria che eviti lo spostamento dei pazienti che versino in precarie condizioni di salute;

che tali ritardi creano disagi ai residenti e comportano maggiori spese a carico dell'amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di sollecitare una rapida soluzione del problema che eviti ulteriori disagi ai cittadini e maggiori spese per il comune di Viterbo.

(4-05252)

BOSI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il Consiglio provinciale di Lucca, con delibera n. 23 del 1991, ha approvato una perimetrazione proposta dalla soprintendenza ar-

cheologica di Firenze per l'area dell'ex lago di Bientina considerata zona archeologica dalla legge n. 431 del 1985;

che la regione ha omesso di dar luogo alla procedura di approvazione della suddetta proposta;

che nel 1994 il consiglio regionale Toscano ha approvato la localizzazione di un termodistruttore di rifiuti solidi urbani in località Casa del Lupo, all'interno della zona archeologica del Bientina, senza tener conto dei pericoli di esondazioni per le abitazioni ivi presenti, nè dell'esistenza di vincoli intorno al sito, come prescritto dal decreto ministeriale n. 559 del 1987, dando così il via al progetto di gara del termodistruttore;

che la soprintendenza archeologica di Firenze ha proposto l'adozione del vincolo di cui all'articolo 1, lettera *m*), della legge n. 431 del 1985 per l'area del Bientina, date le sue notevolissime peculiarità dal punto di vista ambientale, paesaggistico e archeologico;

che l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha accolto tale richiesta, approvata poi in seduta congiunta dai comitati del settore per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici;

che manca tuttora la firma del Ministro che sancisca, con relativo decreto ministeriale, l'adozione del vincolo di cui all'articolo 1, lettera *m*), della legge n. 431 del 1985 sull'area dell'ex lago di Bientina, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere al perfezionamento della pratica di vincolo mediante l'emanazione di un apposito decreto ministeriale;

quali siano le ragioni per le quali non è stato ad oggi emanato il suddetto decreto dal momento che il ritardo può vanificare irreversibilmente il rispetto del vincolo.

(4-05253)

PREIONI. – Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che il Governo elvetico trasferisce annualmente a quello italiano le somme relative al «ristorno imposte lavoratori frontalieri»;

che il Governo italiano ha assegnato alle amministrazioni locali le quote relative agli anni 1992-93, in esecuzione del decreto ministeriale del Ministero delle finanze del 9 settembre 1994,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano già concertato i criteri di ripartizione per gli anni 1994-95 e se il Ministro delle finanze abbia già emanato il relativo decreto, al fine di consentire la rapida riscossione delle quote da parte dei comuni e delle comunità montane interessate.

(4-05254)

MORANDO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che il piano di razionalizzazione, secondo i criteri fissati dal Ministero della pubblica istruzione, impone per la provincia di Alessandria la chiusura di:

1 direzione didattica;

8 plessi di scuola elementare,

- 7 succursali di scuola media;
- 3 presidenze di scuola superiore di 2° grado;
- 1 scuola superiore di 2° grado;

che le amministrazioni locali, in particolare quella provinciale, hanno promosso numerosi incontri con il provveditore agli studi, nel tentativo di definire ambiti territoriali ed aspetti organizzativi stabili nel tempo e sollecitando l'applicazione di criteri che:

a) tenessero in considerazione, prima di tutto, le comunità montane e le zone molto decentrate dove la razionalizzazione della rete scolastica effettuata negli anni passati aveva ridotto al minimo la presenza sul territorio delle istituzioni scolastiche causando disagi notevoli agli utenti della scuola dell'obbligo, alle loro famiglie e alle amministrazioni chiamate ad organizzare costosi servizi di trasporto;

b) incoraggiassero, nei comuni montani, l'istituzione di istituti comprensivi ai sensi della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, nella considerazione che è solo con il mantenimento capillare della rete scolastica sul territorio che si può puntare alla tutela e alla valorizzazione delle zone rurali montane e collinari, sempre più penalizzate nei confronti delle aree urbane;

c) prevedessero l'aggregazione degli istituti secondari di 2° grado secondo il principio della territorialità e garantissero l'autonomia ai due istituti d'arte che operano sul territorio provinciale privilegiando le richieste espresse dalle singole scuole già propense ad accorpamenti;

che il provveditorato agli studi con nota, protocollo n. 5918, del 2 aprile 1997, emanava un provvedimento di riorganizzazione della rete scolastica provinciale in netto contrasto con quanto lo stesso provveditore aveva concordato con molte amministrazioni locali, con la giunta provinciale e con lo stesso consiglio scolastico provinciale;

che tale presa di posizione ha sollevato vivaci proteste degli amministratori locali e degli utenti;

che le contestazioni nascono a giudizio dell'interrogante da una poca obiettiva lettura delle reali esigenze territoriali da parte del provveditorato agli studi;

che si è provveduto alla chiusura di molti plessi elementari in zone montane e molto decentrate (Casaleggio, Lerma, Carrosio tre degli otto comuni appartenenti alla comunità montana Alta Val Lemme - Alto Ovadese e S. Cristoforo) e in zone alluvionate (Ponti); sempre con lo stesso criterio è stata avanzata la proposta di chiusura di scuole medie in zona montana (Mornese, altro comune appartenente alla comunità montana Alta Val Lemme, Alta Ovadese, Volpedo) e rurale e collinare (Villaromagnano, Fubine, Silvano d'Orba); non è stata presa in alcuna considerazione la buona volontà degli amministratori locali di coordinare i trasporti pur di mantenere il presidio scolastico sul territorio;

che il provveditore agli studi ha richiesto, da parte di alcuni ispettori, un sopralluogo in alcune realtà territoriali, ignorandone poi completamente la relazione ed agendo esattamente in contrasto con quanto proposto dagli stessi (in Alta Val Curone l'ispettrice, sentiti i sindaci ed il presidente della comunità montana, ha espresso parere fa-

vorevole ad una scuola comprensiva di comunità con sede di presidenza a Volpedo; per l'Ovadese l'ispettore ha dato relazione positivamente sia per la scuola media di Mornese, sia per quella di Silvano);

che in altri casi è stata disattesa completamente l'aspettativa di alcune amministrazioni che si sono viste chiudere edifici scolastici nuovi e a norma di legge a scapito di altri che necessitano di notevoli interventi edilizi di adeguamento;

che solo lo scorso anno il provveditore agli studi dava il suo benestare al comune di Mornese, sede di possibile polo scolastico della comunità montana, per la costruzione di una nuova scuola media ed ora ne decreta la chiusura;

che clamoroso è il caso del mantenimento della presidenza della scuola media di Molare composta di 3 classi, entrambe in chiusura graduale;

che per le scuole secondarie superiori risulta che l'istituto d'arte Ottolenghi di Acqui Terme sia stato accorpato al liceo scientifico della stessa città, nonostante il parere fortemente contrario del consiglio scolastico provinciale; inoltre non sono state prese in considerazione proposte spontanee fatte dal collegio docenti di qualche scuola per accorpamenti graditi;

che le proposte di accorpamento ed eliminazione di presidenze e direzioni didattiche - avanzate in molti casi dalle amministrazioni locali, in funzione della costituzione di istituti comprensivi - consentono in molti casi risparmi di spesa più significativi di quelli previsti dall'attuale piano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere ad una verifica delle scelte adottate dal provveditore agli studi di Alessandria, creando le condizioni per un processo di razionalizzazione che consenta risparmi di spesa altrettanto significativi e nel contempo un idoneo servizio territoriale.

(4-05255)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

in relazione al documento SS/5/GNO-D/B, denominato «Operatori speciali del Servizio italiano (OSSI), appartenenti a Gladio, chi abbia autorizzato l'apposizione della classifica di segretissimo a un documento che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, era da considerarsi eversivo dell'ordine costituzionale;

in particolare, se tale classifica fosse stata autorizzata dalla autorità nazionale di sicurezza ufficio centrale di sicurezza (ANS/UCSI).

Il documento infatti si prefigge lo scopo di definire le caratteristiche degli operatori speciali del servizio e di delineare i procedimenti e il quadro di impiego nel contesto della guerra non-ortodossa, effettuando operazioni armate;

si chiede infine di conoscere se il documento fosse stato sottoposto all'attenzione del Capo dello Stato quale Capo supremo delle Forze armate.

(4-05256)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la Lega nazionale professionisti persegue finalità aventi scopo di lucro perchè le società consorziate perseguono appunto scopi di lucro (cfr. il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge); gli interessi della Lega sono coincidenti con quelli delle società consorziate che sono imprese secondo quanto previsto dal codice civile (articolo 2188 e seguenti); quindi il presidente della Lega, dottor Carraro ha il dovere di fare gli interessi economici delle imprese consorziate nella Lega che egli rappresenta (cfr. «La Repubblica» del 3 aprile 1997, pagina 15, sotto il titolo «Calcio in TV, la Lega alza il prezzo. No all'accordo Rai-TMC: vogliamo 100 miliardi in più»);

che il fatto che il presidente della Lega non percepisca compensi per la sua carica non è rilevante agli effetti degli interessi economici che persegue nelle sue funzioni; quindi il profilo volontaristico, come sosterebbe il dottor Carraro, delle due cariche di membro italiano del CIO e di presidente della Lega nazionale professionisti non decide a favore della compatibilità: l'incompatibilità è determinata dalle finalità istitutive delle due attività, una *profit*, l'altra *no-profit*, che confluiscono interessi diametralmente opposti in capo ad una stessa persona,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo ritengano legittimi i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1997, n. 685, e 24 febbraio 1978, n. 97, con cui si è consentita la partecipazione, con diritto di voto, dei membri italiani del CIO al consiglio nazionale e alla giunta esecutiva del CONI;

se esista quindi per il dottor Carraro incompatibilità morale e giuridica tra le due cariche che contemporaneamente ricopre.

(4-05257)

CECCATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il programma pluriennale di attuazione, istituito con l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si è dimostrato negli anni uno strumento decisamente limitativo rispetto alla libera iniziativa di mercato in campo edilizio;

che detto strumento da circa tre anni ha perso notevole significato, tant'è che più governi con decretazioni d'urgenza hanno provveduto a congelarne l'applicazione (decreti-legge nn. 468 del 1994, 551 del 1994, 649 del 1994, 24 del 1995, 88 del 1995, 193 del 1995, 310 del 1995, 400 del 1995, 498 del 1995, 30 del 1996, 154 del 1996, 285 del 1996, 388 del 1996 e 495 del 1996);

che la linea dell'attuale Governo e di molti governi precedenti è stata completamente disattesa dall'ultima legge finanziaria (n. 662 del 1996), nel senso che è stato ripristinato l'obbligo del programma pluriennale di attuazione, dato che la legge stessa non ha mantenuto il «congelamento» disposto dai decreti sopra citati;

che nella maggior parte dei comuni obbligati al programma pluriennale di attuazione nel frattempo lo strumento è decaduto e non si è provveduto a riapprovarlo, dato che aveva perso completamente significato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sbloccare la situazione di estremo disagio creatasi con il ripristino dell'obbligo di dotazione del programma pluriennale di attuazione, facendo presente che l'ipotesi di approvazione di detto strumento da parte dei comuni comporterebbe un blocco dell'attività edilizia per parecchi mesi.

(4-05258)